SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 148º — Numero 69

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 23 marzo 2007** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª **Serie speciale:** *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si comunica che gli Enti pubblici, gli Istituti di ricerca a carattere scientifico, gli Enti locali territoriali - Regioni, Province e Comuni - nonché le Unità Sanitarie Locali, le Aziende e le altre Istituzioni sanitarie dovranno inviare, per la pubblicazione a titolo gratuito, con una nota di trasmissione, due copie conformi dei bandi di concorso e dei relativi diari delle prove di esame, corredate del titolo e, possibilmente, del supporto informatico, direttamente alla Direzione e Redazione della *Gazzetta Ufficiale* presso il Ministero della Giustizia.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 80

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 5 marzo 2007.

Decreti contenenti la codificazione, le modalità e i tempi per l'attuazione del SIOPE per le Regioni e per le strutture sanitarie, in attuazione dell'articolo 28, comma 5, della legge n. 289 del 2002 (legge finanziaria 2003).

07A02492

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 81

Agenzia delle entrate

PROVVEDIMENTO 22 febbraio 2007.

Modalità per la richiesta di rimborso dell'IVA pagata sugli acquisti di autoveicoli e sui servizi di cui all'articolo 19-*bis* 1, lettere *c)* e *d)* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, presentata ai sensi del decreto-legge 15 settembre 2006, n. 258, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2006, n. 278.

07A02009

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 82

Ministero dell'economia e delle finanze

CIRCOLARE 22 febbraio 2007, n. **12.**

«Patto di stabilità interno» per gli anni 2007-2009 per le Province e i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti. Articolo 1, commi da 676 a 702, della legge finanziaria 27 dicembre 2006, n. 296.

07A02439

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 dicembre 2006, n. **318.**

Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, in attuazione degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'articolo 5 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2006, recante delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di riforme e innovazioni nella pubblica amministrazione al Ministro senza portafoglio prof. Luigi Nicolais;

Vista la direttiva n. 95/46/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché della libera circolazione dei dati;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il «Codice in materia di protezione dei dati personali», con particolare riferimento agli articoli 18, 20, 21, 22 e 181, comma 1, lettera *a)*;

Visto il provvedimento del Garante del 30 giugno 2005, concernente il regolamento in materia di trattamento dei dati sensibili e giudiziari;

Vista la proposta dello schema di Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari del CNIPA inviata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 16 febbraio 2006;

Ravvisata la necessità, ai fini dell'attuazione degli articoli 20 e 21, del decreto legislativo n. 196/2003, di identificare: i tipi di dati sensibili e giudiziari trattati nell'ambito delle attività istituzionali del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione; le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite dal trattamento e le operazioni eseguite con gli stessi dati;

Ritenuto di indicare sinteticamente le operazioni ordinarie per perseguire le finalità di rilevante interesse pubblico individuate per legge (operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione e distruzione);

Considerato che possono spiegare effetti per l'interessato le operazioni svolte, pressoché interamente mediante siti web, o volte a definire in forma completamente automatizzata profili o personalità di interessati, nonché le interconnessioni e i raffronti tra banche di dati gestite da diversi titolari, oppure i raffronti con altre informazioni sensibili e giudiziarie detenute dal medesimo titolare del trattamento, nonché infine la comunicazione dei dati a terzi;

Ritenuto, altresì, di individuare analiticamente nelle schede allegate al presente Regolamento, con riferimento alle predette operazioni che possono spiegare effetti maggiormente significativi per l'interessato, con riguardo alle operazioni di interconnessione, raffronto tra banche di dati gestite da diversi titolari, oppure con altre informazioni sensibili e giudiziarie detenute dal medesimo titolare del trattamento, nonché di comunicazione a terzi;

Considerato che per quanto concerne tutti i trattamenti di cui sopra è stato verificato il rispetto dei principi e delle garanzie previste dall'articolo 22 del Codice, con particolare riferimento alla pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati sensibili e giudiziari utilizzati rispetto alle finalità perseguite; all'indispensabilità delle predette operazioni per il perseguimento delle finalità di rilevante interesse pubblico individuate per legge, nonché all'esistenza di fonti normative idonee a rendere lecite le medesime operazioni o, ove richiesta, all'indicazione scritta dei motivi;

Visto il parere del Garante per la protezione dei dati personali emesso in data 12 gennaio 2006;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 dicembre 2006;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 dicembre 2006;

ADOTTA

il seguente regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari del CNIPA:

Art. 1.

Oggetto

Il presente Regolamento, in attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (articolo 20, comma 2 e articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, identifica le tipologie di dati sensibili e giudiziari, nonché le operazioni esegui-

bili per lo svolgimento delle finalità istituzionali del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, di seguito CNIPA.

Art. 2.

Identificazione dei tipi di dati ed operazioni eseguibili

1. Il presente regolamento, riproduce nelle schede allegate, che ne formano parte integrante, i tipi di dati sensibili e giudiziari per i quali è consentito il relativo trattamento da parte degli Uffici e delle Strutture del CNIPA, nonché le operazioni eseguibili in riferimento alle specifiche finalità di rilevante interesse pubblico perseguite nei singoli casi ed espressamente elencate nel codice in materia di protezione dei dati personali.

2. In relazione alla identificazione effettuata, è consentito il trattamento dei soli dati sensibili e giudiziari indispensabili per svolgere le attività istituzionali, previa verifica della loro pertinenza e completezza, ferma restando l'inutilizzabilità dei dati trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali. I dati sensibili o giudiziari non indispensabili, dei quali il CNIPA, nell'espletamento della propria attività istituzionale, venga a conoscenza, ad opera dell'interessato, comunque, non a richiesta del CNIPA medesimo, non sono utilizzati in alcun modo, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

3. Le operazioni di interconnessione, raffronto e comunicazione individuate nel presente regolamento sono ammesse soltanto se indispensabili allo svolgimento degli obblighi o compiti di volta in volta indicati, per il perseguimento delle rilevanti finalità di interesse pubblico specificate e nel rispetto delle disposizioni rilevanti in materia di protezione dei dati personali, nonché degli altri limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti. I raffronti e le interconnessioni con altre informazioni sensibili e giudiziarie detenute dal CNIPA sono consentite soltanto previa verifica della loro stretta indispensabilità nei singoli casi ed indicazione scritta dei motivi che ne giustificano l'effettuazione. Le predette operazioni, se effettuate utilizzando banche di dati di diversi titolari del trattamento, sono ammesse esclusivamente previa verifica della loro stretta indispensabilità nei singoli casi e nel rispetto dei limiti e con le modalità stabiliti dalle disposizioni legislative che le prevedono.

4. A tal fine, ed in relazione alle finalità di rilevante interesse pubblico previste dal decreto legislativo n. 196 del 2003, sono state identificate le seguenti categorie di trattamento recanti le seguenti denominazioni:

A) gestione del rapporto di lavoro del personale impiegato a vario titolo presso il CNIPA;

B) trattamento dei dati nell'ambito dei distinti procedimenti amministrativi per l'iscrizione dei certificatori di firma digitale e dei gestori di posta elettronica certificata nei rispettivi elenchi tenuti dal CNIPA; svolgimento della relativa attività di vigilanza;

C) gestione del contenzioso giudiziale, stragiudiziale e attività di consulenza giuridica;

D) gestione dei dati sensibili e giudiziari eventualmente contenuti nelle e-mail indirizzate al Portale nazionale del cittadino «www.italia.gov.it»;

E) trattamento dei dati dei dipendenti di pubbliche amministrazioni che partecipano ai corsi di formazione del CNIPA.

5. Per ciascuna di dette categorie di trattamento è stata redatta una scheda che specifica:

- denominazione del trattamento;

- principali fonti normative legittimanti il trattamento; in relazione a tali fonti ogni successiva modifica o integrazione legislativa sarà automaticamente da intendersi come recepita, sempre che non modifichi i tipi di dati trattati e le operazioni effettuate in relazione alle specifiche finalità perseguite;

- rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite dal trattamento;

- tipi di dati trattati;

- operazioni eseguite, distinguendo fra il trattamento «ordinario» dei dati (raccolta registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione e distruzione) e particolari forme di trattamento (interconnessione e raffronto di dati, comunicazione e diffusione);

- descrizione sintetica del trattamento e del flusso informatico.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 28 dicembre 2006

Il Ministro delegato per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione
NICOLAIS

Visto, *il Guardasigilli:* MASTELLA

Registrato alla Corte dei conti il 9 marzo 2007
Ministeri istituzionali, registro n. 2, foglio n. 369

Scheda n. 1

Denominazione del Trattamento	Gestione del rapporto di lavoro del personale impiegato a vario titolo presso il CNIPA
Principali fonti normative	D. Lgs. 12-2-1993, n. 39; D. Lgs. 30-3-2001, n. 165; D. Lgs. 6-9-2001, n. 368; L. 12-3-1999, n. 68; L. 20-5-1970, n. 300; L. 5-2-1992, n. 104; D. Lgs. 19-9-1994, n. 626; L. 8-8-1995, n. 335; D.P.R. 30-6-1965, n. 1124; D. Lgs.n. 61 del 2000; D. Lgs. 8-4-2003, n. 66; D. Lgs. 26-3-2001, n. 151; Codice civile (articoli 2094-2134).
Rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite dal trattamento	Instaurazione e gestione di rapporti di lavoro di qualunque tipo, dipendente o autonomo, anche non retribuito, o onorario o a tempo parziale o temporaneo, e di altre forme di impiego che non comportano la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato (art. 112, d.lgs. n. 196/2003).
Tipi di dati trattati	Dati sensibili idonei a rivelare le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati sensibili idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale soltanto in relazione ad un'eventuale rettificazione di attribuzione di sesso. Dati giudiziari (art. 4, comma 1, lettera *e)* del d.lgs. n. 196/2003.
Operazioni eseguite	Operazioni ordinarie: raccolta presso interessati e presso terzi, elaborazione in forma cartacea ed informatica; altre operazioni ordinarie.
Particolari forme di elaborazione	• Interconnessione e raffronto di dati con altri trattamenti o banche dati appartenenti a Uffici e Strutture del CNIPA che si occupano: della gestione del personale, della gestione del contenzioso, della gestione delle risorse finanziarie. • Interconnessione e raffronto di dati con altri soggetti pubblici o privati: Amministrazioni certificanti in sede di controllo delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. • Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti modalità: *a)* organizzazioni sindacali ai fini della gestione dei permessi e delle trattenute sindacali relativamente ai dipendenti che hanno rilasciato delega; *b)* enti assistenziali, previdenziali e assicurativi e autorità locali di pubblica sicurezza a fini assistenziali e previdenziali, nonché per rilevazione di eventuali patologie o infortuni sul lavoro; *c)* Presidenza del Consiglio dei Ministri in relazione alla rilevazione annuale dei permessi per cariche sindacali e funzioni pubbliche elettive (art. 50, comma 3, d.lgs. n. 165/2001); *d)* uffici competenti per il collocamento mirato, relativamente ai dati anagrafici degli assunti appartenenti alle «categorie protette»; *e)* strutture sanitarie competenti per le visite fiscali (art. 5, l. n. 300/1970 e CCNL); *f)* enti di appartenenza dei lavoratori comandati in entrata (per definire il trattamento retributivo del dipendente); *g)* organi preposti all'accertamento della invalidità civile e dell'invalidità derivante da causa di servizio, al riconoscimento dell'inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa nonché all'erogazione del relativo trattamento di pensione, alla concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo; *h)* enti preposti alla vigilanza in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (ex d.lgs. n. 626/1994).

Descrizione sintetica del trattamento e del flusso informatico	Il trattamento concerne tutti i dati relativi all'instaurazione ed alla gestione del rapporto di lavoro, avviato a qualunque titolo (compreso quelli a tempo determinato, part-time e di consulenza) nell'ente, a partire dai procedimenti concorsuali o da altre procedure di selezione. I dati sono oggetto di trattamento presso l'Ufficio organizzazione del personale per quanto riguarda la gestione dell'orario di servizio, le certificazioni di malattie ed altri giustificativi delle assenze; vengono inoltre effettuati trattamenti a fini statistici e di controllo di gestione. I dati sulle convinzioni religiose possono rendersi necessari per la concessione di permessi per quelle festività la cui fruizione è connessa alla appartenenza a determinate confessioni religiose; quelli sulle opinioni filosofiche o d'altro genere possono venire in evidenza dalla documentazione connessa allo svolgimento del servizio di leva come obiettore di coscienza; le informazioni sulla vita sessuale possono desumersi unicamente in caso di rettificazione di attribuzione di sesso. Possono essere raccolti anche dati sulla salute relativi ai familiari del dipendente ai fini della concessione di benefici nei soli casi previsti dalla legge. I dati pervengono su iniziativa dei dipendenti e/o previa richiesta da parte del CNIPA e vengono trattati ai fini dell'applicazione dei vari istituti contrattuali disciplinati dalla legge (gestione giuridica, economica, previdenziale, pensionistica, attività di aggiornamento e formazione). Vengono effettuate interconnessioni e raffronti con amministrazioni e gestori di pubblici servizi: tale tipo di operazioni è finalizzato esclusivamente all'accertamento d'ufficio di stati, qualità e fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. I dati relativi all'attività di riconoscimento di benefici connessi all'invalidità civile e all'invalidità derivante da causa di servizio, nonché al riconoscimento di inabilità a svolgere attività lavorativa vengono acquisiti a seguito della richiesta presentata dall'interessato oppure su iniziativa d'ufficio. L'istruttoria prevede il coinvolgimento della ASL competente per l'accertamento delle condizioni di idoneità al servizio e del comitato di verifica per le cause di servizio in caso di richiesta di riconoscimento di invalidità dipendente da causa di servizio e/o di equo indennizzo. In particolare, a seguito della richiesta dell'amministrazione, la ASL competente emette un parere tecnico. Il verbale dell'organo di consulenza medico-legale viene quindi trasmesso al comitato di verifica per le cause di servizio che esprime a sua volta un parere sulla dipendenza dell'infermità o lesione da causa di servizio. Esperita l'istruttoria, il provvedimento relativo al riconoscimento dell'invalidità per causa di servizio ha valore di accertamento definitivo per le richieste di equo indennizzo e di pensione privilegiata. In caso di richiesta di pensione privilegiata, i dati vengono trasmessi all'istituto competente per l'erogazione del trattamento pensionistico. Analoga trasmissione si ha nell'ipotesi di richiesta di riconoscimento alla contribuzione figurativa di cui alla legge 388/2000. In caso di invalidità assoluta e permanente, l'interessato viene collocato in pensione e la relativa pratica, contenente dati sulla salute, viene trasmessa all'istituto competente per l'erogazione del trattamento pensionistico. Vengono effettuati interconnessioni e raffronti con amministrazioni e gestori di pubblici servizi esclusivamente al fine dell'accertamento d'ufficio di stati, qualità e fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. I dati connessi all'attività di erogazione di benefici economici a sostegno dei dipendenti vengono forniti dall'interessato, che presenta un'apposita istanza per la fruizione dei benefici corredata dalla necessaria documentazione; la documentazione presentata può evidenziare anche informazioni sulla salute relative a familiari dell'interessato. L'Ufficio preposto provvede all'erogazione dei benefici dopo aver verificato il possesso dei requisiti richiesti; in particolare, anche in questa ipotesi, vengono effettuati interconnessioni e raffronti con amministrazioni e gestori di pubblici servizi esclusivamente al fine dell'accertamento d'ufficio di stati, qualità e fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. Il trattamento dei dati si rende necessario sia per la concessione o l'assegnazione dei benefici, sia per la predisposizione di eventuali graduatorie.

Scheda n. 2

Denominazione del Trattamento	Trattamento dei dati nell'ambito dei distinti procedimenti amministrativi per l'iscrizione dei certificatori di firma digitale e dei gestori di posta elettronica certificata nei rispettivi elenchi tenuti dal CNIPA; svolgimento della relativa attività di vigilanza.
Principali fonti normative	D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82. D.M. 2 luglio 2004. D.P.R. 11-2-2005, n. 68. D.M. 2 -11-2005. D.M. 18-03-1998, n. 161.

Rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite dal trattamento	Riconoscimento di esoneri, agevolazioni o riduzioni tariffarie o economiche, franchigie, o al rilascio di concessioni anche radiotelevisive, licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri titoli abilitativi previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria - svolgimento della relativa attività di vigilanza. (articoli 67 e 68, lettera g, del d.lgs. n. 196/2003.
Tipi di dati trattati	Dati giudiziari (art. 4, comma 1, lettera *e)* del d.lgs. n. 196/2003.
Operazioni eseguite	Operazioni ordinarie: raccolta presso interessati e presso terzi, elaborazione in forma cartacea; altre operazioni ordinarie.
Particolari forme di elaborazione	Interconnessione e raffronto di dati con altri soggetti pubblici o privati: Amministrazioni certificanti in sede di controllo delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini del decreto del D.P.R. n. 445/2000.
Descrizione sintetica del trattamento e del flusso informatico	Al fine di dimostrare il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'iscrizione nell'elenco dei certificatori di firma digitale o nell'elenco dei gestori di posta elettronica certificata, alla relativa domanda di iscrizione devono essere allegate, tra l'altro, le dichiarazioni sostitutive di certificazione di cui all'art. 46, comma 1, lettere aa) *(casellario giudiziale)* e bb) *(carichi pendenti)*. La documentazione richiesta consiste solo in dati giudiziari. Non sono richiesti dati sensibili. Ai sensi della normativa in materia, il CNIPA può effettuare attività di vigilanza al fine di verificare il possesso dei requisiti che consentono il mantenimento dell'iscrizione nei citati elenchi.

Scheda n. 3

Denominazione del Trattamento	Gestione del contenzioso giudiziale, stragiudiziale e attività di consulenza giuridica.
Principali fonti normative	Codice civile, codice penale, Codice di procedura civile, codice di procedura penale, leggi sulla giustizia amministrativa; d. lgs n. 165 del 2001; l. n. 241 del 1990.
Rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite dal trattamento	Finalità volte a far valere il diritto di difesa in sede amministrativa e/o giudiziaria (art. 71 del d.lgs. 196/2003. Gestione dei rapporti di lavoro (art. 112 del d.lgs. 196/2003.
Tipi di dati trattati	Dati sensibili: tutti i dati idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute (patologie attuali, patologie pregresse, terapie in corso, dati sulla salute relativi ai familiari del dipendente) e la vita sessuale. Dati giudiziari (art. 4, comma 1, lettera *e)* del d.lgs. n. 196/2003.
Operazioni eseguite	Operazioni ordinarie: raccolta presso interessati e presso terzi, elaborazione in forma cartacea ed elettronica; altre operazioni ordinarie.
Particolari forme di elaborazione	Comunicazione: - all'autorità giudiziaria, avvocati, avvocati dello Stato, consulenti tecnici, enti previdenziali, enti di patronato, sindacati, incaricati di indagini difensive proprie ed altrui, società di riscossione tributi/sanzioni e consulenti della controparte; - alle amministrazioni coinvolte nel caso in cui venga presentato ricorso straordinario al Capo dello Stato (per la relativa trattazione ai sensi della legge n. 1199 del 1971); - alle società assicuratrici (per la valutazione e la copertura economica degli indennizzi per la responsabilità civile verso terzi).

Descrizione sintetica del trattamento e del flusso informatico	I dati sono in formato sia cartaceo che elettronico. I dati riguardano ogni fattispecie che possa dare luogo ad un contenzioso. I dati sono trattati nell'ambito di pareri resi all'amministrazione, così come nell'ambito di scritti difensivi prodotti in giudizio ovvero in sede stragiudiziale, conciliativa o di arbitrato. Gli stessi possono essere comunicati ai soggetti coinvolti nell'ambito del contenzioso per la gestione delle controversie (ad es. agli uffici competenti per la relativa trattazione amministrativa, all'Autorità giudiziaria, agli incaricati di indagini difensive, a società di riscossione tributi/sanzioni, agli enti previdenziali e di patronato, ai sindacati, agli avvocati e consulenti dell'ente o della controparte, nonché a società di assicurazione

Scheda n. 4

Denominazione del Trattamento	Gestione dei dati sensibili e giudiziari eventualmente contenuti nelle e-mail indirizzate al Portale nazionale del cittadino «www.italia.gov.it».
Principali fonti normative	L. 07-6-2000, n. 150. D. Lgs. 30-3-2001, n. 165.
Rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite dal trattamento	rapporti con il pubblico. (art. 73, comma 2, lettera *g)* del d.lgs. n. 196/2003.
Tipi di dati trattati	Dati sensibili: i dati idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute (patologie attuali, patologie pregresse, terapie in corso, dati sulla salute relativi ai familiari del dipendente) e la vita sessuale. Dati giudiziari (art. 4, comma 1, lettera *e)* del d. lgs. 196/2003).
Operazioni eseguite	Operazioni ordinarie: raccolta presso interessati e presso terzi, elaborazione in forma elettronica; altre operazioni ordinarie.
Descrizione sintetica del trattamento e del flusso informatico	I dati sono in formato esclusivamente elettronico. Il Portale costituisce un punto unitario di aggregazione e di accesso intuitivo e rapido alle informazioni e ai servizi on-line della PA. Il portale non richiede l'inserimento di dati sensibili e giudiziari; se tali dati dovessero risultare presenti in un messaggio di posta elettronica indirizzato al Portale, tale circostanza è da ascriversi unicamente ad una scelta discrezionale e spontanea dell'utente; il trattamento di tali dati sarà finalizzato esclusivamente alla loro ricognizione e immediata cancellazione.

Scheda n. 5

Denominazione del Trattamento	Trattamento dei dati dei dipendenti di pubbliche amministrazioni che partecipano ai corsi di formazione del CNIPA.
Principali fonti normative	Art. 7, comma 1, lettera *e)*, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.
Rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite dal trattamento	Finalità di istruzione e di formazione in àmbito professionale (art. 95 d.lgs. n. 196/2003).
Tipi di dati trattati	Dati sensibili relativi allo stato di salute: patologie attuali (eventuali disabilità).
Operazioni eseguite	Operazioni ordinarie: raccolta presso interessati e presso terzi, elaborazione in forma elettronica; altre operazioni ordinarie.
Descrizione sintetica del trattamento e del flusso informatico	Il CNIPA è l'ente istituzionalmente chiamato ad intervenire nel settore della formazione dei pubblici dipendenti così come dispone l'art. 7, comma 1, lettera *e)* del decreto legislativo n. 39 del 1993. I dati sono in formato esclusivamente elettronico. Nelle attività relative alla iscrizione di dipendenti pubblici a corsi di formazione organizzati dal CNIPA a favore dei medesimi, può accadere che alcuni di detti dipendenti si dichiarino portatori di determinate disabilità. Il dato viene trattato da parte solo della competente struttura del CNIPA e per le singole iniziative di formazione, sempreché sia indispensabile nelle medesime iniziative per aderire a richieste degli interessati o riconoscere loro benefici. Non sono previsti interconnessioni né raffronti.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea (G.U.C.E.).

Note alle premesse:

— Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 (Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera *mm)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 1993:

«Art. 5. — 1. Il Centro nazionale propone al Presidente del Consiglio dei Ministri l'adozione di regolamenti concernenti la sua organizzazione, il suo funzionamento, l'amministrazione del personale, l'ordinamento delle carriere, nonché la gestione delle spese nei limiti previsti dal presente decreto.

2. L'Autorità provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento e per la realizzazione dei progetti innovativi da essa direttamente gestiti, nei limiti dei fondi da iscriversi in due distinti capitoli dello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri. I fondi sono iscritti mediante variazione compensativa disposta con decreto del Ministro del tesoro. Detti capitoli sono destinati, rispettivamente, alle spese di funzionamento e alla realizzazione dei citati progetti innovativi. La gestione finanziaria è sottoposta al controllo consuntivo della Corte dei conti.».

— Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari.

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) .

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

4-*bis*. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei princìpi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.».

— La direttiva n. 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché della libera circolazione dei dati, è pubblicata nella G.U.C.E. 23 novembre 1995, n. L 281.

— Si riporta il testo degli articoli 18, 20, comma 2, 21, commi 1 e 2, 22 e 181, comma 1, lettera *a)* del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 luglio 2003, n. 174, supplemento ordinario:

«Art. 18 *(Princìpi applicabili a tutti i trattamenti effettuati da soggetti pubblici)*. — 1. Le disposizioni del presente capo riguardano tutti i soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici.

2. Qualunque trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.

3. Nel trattare i dati il soggetto pubblico osserva i presupposti e i limiti stabiliti dal presente codice, anche in relazione alla diversa natura dei dati, nonché dalla legge e dai regolamenti.

4. Salvo quanto previsto nella Parte II per gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi sanitari pubblici, i soggetti pubblici non devono richiedere il consenso dell'interessato.

5. Si osservano le disposizioni di cui all'art. 25 in tema di comunicazione e diffusione.».

«Art. 20 *(Princìpi applicabili al trattamento dei dati sensibili)*. — 1. *(Omissis)*.

2. Nei casi in cui una disposizione di legge specifica la finalità di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati sensibili e di operazioni eseguibili, il trattamento è consentito solo in riferimento ai tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici a cura dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione alle specifiche finalità perseguite nei singoli casi e nel rispetto dei princìpi di cui all'art. 22, con atto di natura regolamentare adottato in conformità al parere espresso dal Garante ai sensi dell'art. 154, comma 1, lettera *g)*, anche su schemi tipo.».

«Art. 21 *(Princìpi applicabili al trattamento di dati giudiziari)*. — 1. Il trattamento di dati giudiziari da parte di soggetti pubblici è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante che specifichino le finalità di rilevante interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e di operazioni eseguibili.

2. Le disposizioni di cui all'art. 20, commi 2 e 4, si applicano anche al trattamento dei dati giudiziari.».

«Art. 22 *(Princìpi applicabili al trattamento di dati sensibili e giudiziari)*. — 1. I soggetti pubblici conformano il trattamento dei dati sensibili e giudiziari secondo modalità volte a prevenire violazioni dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell'interessato.

2. Nel fornire l'informativa di cui all'art. 13 i soggetti pubblici fanno espresso riferimento alla normativa che prevede gli obblighi o i compiti in base alla quale è effettuato il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

3. I soggetti pubblici possono trattare solo i dati sensibili e giudiziari indispensabili per svolgere attività istituzionali che non possono essere adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa.

4. I dati sensibili e giudiziari sono raccolti, di regola, presso l'interessato.

5. In applicazione dell'art. 11, comma 1, lettere *c)*, *d)* ed *e)*, i soggetti pubblici verificano periodicamente l'esattezza e l'aggiornamento dei dati sensibili e giudiziari, nonché la loro pertinenza, completezza, non eccedenza e indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi, anche con riferimento ai dati che l'interessato fornisce di propria iniziativa. Al fine di assicurare che i dati sensibili e giudiziari siano indispensabili rispetto agli obblighi e ai compiti loro attribuiti, i soggetti pubblici valutano specificamente il rapporto tra i dati e gli adempimenti. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non possono essere utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene. Specifica attenzione è prestata per la verifica dell'indispensabilità dei dati sensibili e giudiziari riferiti a soggetti diversi da quelli cui si riferiscono direttamente le prestazioni o gli adempimenti.

6. I dati sensibili e giudiziari contenuti in elenchi, registri o banche di dati, tenuti con l'ausilio di strumenti elettronici, sono trattati con tecniche di cifratura o mediante l'utilizzazione di codici identificativi o di altre soluzioni che, considerato il numero e la natura dei dati trattati, li rendono temporaneamente inintelligibili anche a chi è autorizzato ad accedervi e permettono di identificare gli interessati solo in caso di necessità.

7. I dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale sono conservati separatamente da altri dati personali trattati per finalità che non richiedono il loro utilizzo. I medesimi dati sono trattati con le modalità di cui al comma 6 anche quando sono tenuti in elenchi, registri o banche di dati senza l'ausilio di strumenti elettronici.

8. I dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi.

9. Rispetto ai dati sensibili e giudiziari indispensabili ai sensi del comma 3, i soggetti pubblici sono autorizzati ad effettuare unicamente le operazioni di trattamento indispensabili per il perseguimento delle finalità per le quali il trattamento è consentito, anche quando i dati sono raccolti nello svolgimento di compiti di vigilanza, di controllo o ispettivi.

10. I dati sensibili e giudiziari non possono essere trattati nell'ambito di test psico-attitudinali volti a definire il profilo o la personalità dell'interessato. Le operazioni di raffronto tra dati sensibili e giudiziari, nonché i trattamenti di dati sensibili e giudiziari ai sensi dell'art. 14, sono effettuati solo previa annotazione scritta dei motivi.

11. In ogni caso, le operazioni e i trattamenti di cui al comma 10, se effettuati utilizzando banche di dati di diversi titolari, nonché la diffusione dei dati sensibili e giudiziari, sono ammessi solo se previsti da espressa disposizione di legge.

12. Le disposizioni di cui al presente articolo recano principi applicabili, in conformità ai rispettivi ordinamenti, ai trattamenti disciplinati dalla Presidenza della Repubblica, dalla Camera dei deputati, dal Senato della Repubblica e dalla Corte costituzionale.».

Art. 181 *(Altre disposizioni transitorie)*. — 1. Per i trattamenti di dati personali iniziati prima del 1º gennaio 2004, in sede di prima applicazione del presente codice:

a) l'identificazione con atto di natura regolamentare dei tipi di dati e di operazioni ai sensi degli articoli 20, commi 2 e 3, e 21, comma 2, è effettuata, ove mancante, entro il 28 febbraio 2007;».

— Il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali sul «Trattamento dei dati sensibili nella pubblica amministrazione» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 170 del 23 luglio 2005.

Nota all'art. 1:

— Il testo degli articoli 20, comma 2 e art. 21, comma 2, del citato decreto legislativo n. 196 del 2003 è riportato nelle note alle premesse.

Nota all'art. 2:

— Per i riferimenti del decreto legislativo n. 196 del 2003 si veda nelle note alle premesse.

07G0043

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 20 marzo 2007.

Corso legale, contingente e modalità di cessione delle monete d'argento da € 10 celebrative del «50º Anniversario dei Trattati di Roma», millesimo 2007.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della Sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 9 maggio 2001;

Visto il comma 5 dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

Vista la decisione della Banca Centrale Europea del 24 novembre 2006 relativa all'approvazione del volume di conio delle monete metalliche per il 2007 ivi comprese le emissioni numismatiche;

Visto il decreto 10 gennaio 2007, n. 2852, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 2007, con il quale si autorizza l'emissione delle monete d'argento da € 10 celebrative del «50º Anniversario dei Trattati di Roma», millesimo 2007;

Considerato che occorre stabilire la data dalla quale le citate monete avranno corso legale;

Ritenuto di dover determinare il contingente e disciplinare la prenotazione e la distribuzione delle suddette monete;

Decreta:

Art. 1.

Le monete d'argento da € 10 celebrative del «50º Anniversario dei Trattati di Roma», aventi le caratteristiche di cui al decreto ministeriale 10 gennaio 2007, indicato nelle premesse, vengono emesse nella sola versione proof ed hanno corso legale dal 23 marzo 2007.

Art. 2.

Il contingente in valore nominale delle monete di cui all'art. 1, è stabilito in euro 220.000,00 pari a n. 22.000 pezzi di cui n. 10.000 in confezione e n. 12.000 in capsula.

Art. 3.

L'acquisto delle monete può essere effettuato fino al 30 settembre 2007 con le modalità ed alle condizioni di seguito descritte:

direttamente presso i punti vendita dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. di via Principe Umberto n. 4 e di piazza G. Verdi n. 10, entrambi in Roma, con pagamento in contanti, per un limite massimo di € 1.500,00 a persona;

mediante richiesta d'acquisto trasmessa via fax al n. +39 06 85083710 o via posta all'indirizzo: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - Sezione Zecca, via Gino Capponi n. 49 - 00179 Roma;

tramite collegamento internet con il sito www.ipzs.it e compilazione dei moduli riservati alla vendita on line.

Il pagamento anticipato delle monete richieste può essere effettuato:

mediante bonifico bancario sul conto corrente n. 11000/49 presso la Banca Popolare di Sondrio - Roma - Agenzia n. 11, intestato a Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., codice IBAN IT 20 X 05696 03200 000011000X49; dall'estero: CODE SWIFT POSO IT 22;

a mezzo bollettino di conto corrente postale n. 59231001 intestato a Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - Emissioni Numismatiche.

Le monete in confezione possono essere cedute per un quantitativo massimo di 550 pezzi per ogni acquirente, applicando lo sconto del 2% per i quantitativi eccedenti le 500 unità, con l'opzione per ulteriori 500 monete da esercitarsi all'atto dell'ordine.

L'opzione verrà concessa con equa ripartizione, sulla base dell'eventuale disponibilità residua, a chiusura del periodo utile per l'acquisto.

I prezzi di vendita al pubblico, IVA inclusa, per acquisti unitari, sono pertanto così distinti:

da 1 a 500 unità: € 47,00;

da 501 a 550 unità: € 46,06.

Le monete in capsula possono essere cedute per un quantitativo minimo di n. 4.000 pezzi applicando lo sconto del 10%.

Gli aventi diritto allo sconto devono dichiarare il numero di partita IVA per attività commerciali di prodotti numismatici.

Le monete richieste saranno assegnate in funzione della data dell'effettivo pagamento.

L'eventuale consegna delle monete franco magazzino Zecca deve essere richiesta nell'ordine di acquisto e concordata con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

La spedizione delle monete, da parte dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., sarà effettuata al ricevimento dei documenti bancari o postali, atte-

stanti l'avvenuto pagamento, nei quali dovranno essere specificati i dati personali del richiedente e, nel caso, il codice cliente.

Art. 4.

L'eventuale quantitativo di monete in confezione non venduto entro il 30 settembre 2007, può essere incapsulato e ceduto alle condizioni previste per le monete in capsula, se richiesto entro i termini stabiliti.

L'eventuale quantitativo di monete in capsula non venduto entro il 30 settembre 2007, può essere confezionato e ceduto alle condizioni previste per le monete in confezione, se richiesto entro i termini stabiliti.

Art. 5.

La Cassa Speciale è autorizzata a consegnare, a titolo di «cauta custodia», i quantitativi di monete richiesti all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. per consentirne la vendita.

Con successivo provvedimento saranno stabiliti i termini e le modalità di versamento dei ricavi netti che l'Istituto medesimo dovrà versare ad apposito capitolo di entrata di questo Ministero.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 marzo 2007

Il direttore generale del Tesoro: GRILLI

07A02627

DECRETO 20 marzo 2007.

Corso legale, contingente e modalità di cessione delle monete d'oro da € 20 celebrative del «50º Anniversario dei Trattati di Roma», millesimo 2007.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della Sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 9 maggio 2001;

Visto il comma 5 dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

Vista la decisione della Banca Centrale Europea del 24 novembre 2006, relativa all'approvazione del volume di conio delle monete metalliche per il 2007, ivi comprese le emissioni numismatiche;

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 2007, n. 2851, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 17 gennaio 2007, con il quale si autorizza l'emissione delle monete d'oro da € 20 celebrative del «50º Anniversario dei Trattati di Roma», millesimo 2007;

Considerato che occorre stabilire la data dalla quale le citate monete avranno corso legale;

Ritenuto di dover determinare il contingente e disciplinare la prenotazione e la distribuzione delle suddette monete;

Decreta:

Art. 1.

Le monete d'oro da € 20 celebrative del «50º Anniversario dei Trattati di Roma», millesimo 2007, aventi le caratteristiche di cui al decreto ministeriale 10 gennaio 2007, indicato nelle premesse, hanno corso legale dal 23 marzo 2007.

Art. 2.

Il contingente in valore nominale delle monete di cui all'art. 1, è determinato in € 80.000,00 pari a n. 4.000 pezzi, di cui 2.000 in confezione e 2.000 in capsula.

Art. 3.

L'acquisto delle monete può essere effettuato fino al 30 settembre 2007 con le modalità ed alle condizioni di seguito descritte:

direttamente presso i punti vendita dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. di via Principe Umberto n. 4 e di piazza Verdi n. 10, entrambi in Roma, con pagamento in contanti per un valore massimo di € 1.500,00 a persona;

mediante richiesta d'acquisto trasmessa via fax al n. +39 0685083710 o via posta all'indirizzo: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - Sezione Zecca, via Gino Capponi n. 49 - 00179 Roma;

tramite collegamento internet con il sito www.ipzs.it e compilazione dei moduli riservati alla vendita on line.

Il pagamento anticipato delle monete richieste può essere effettuato:

mediante bonifico bancario sul conto corrente n. 11000/49 presso la Banca Popolare di Sondrio - Roma - Agenzia n. 11, intestato a Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., codice IBAN IT 20 X 05696 03200 000011000X49; dall'estero: CODE SWIFT POSO IT 22;

a mezzo bollettino di conto corrente postale n. 59231001, intestato a Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - Emissioni Numismatiche.

Le monete in confezione possono essere cedute per un quantitativo massimo di 400 pezzi per ogni acquirente, applicando lo sconto del 2% per i quantitativi eccedenti le 100 unità.

I prezzi di vendita al pubblico, IVA inclusa, per acquisti unitari, sono pertanto così distinti:

da 1 a 100 unità: € 215,00;

da 101 a 400 unità: € 210,70.

Le monete in capsula possono essere cedute per un quantitativo minimo di n. 500 pezzi, applicando uno sconto del 6%.

Gli aventi diritto allo sconto devono dichiarare il numero di partita IVA per attività commerciali di prodotti numismatici.

Le monete richieste saranno assegnate in funzione della data dell'effettivo pagamento.

L'eventuale consegna delle monete franco magazzino Zecca deve essere richiesta nell'ordine di acquisto e concordata con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

La spedizione delle monete da parte dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. sarà effettuata al ricevimento dei documenti bancari e postali, attestanti l'avvenuto pagamento, nei quali dovranno essere specificati i dati personali del richiedente e, nel caso, il codice cliente.

Le spese di spedizione sono a carico del destinatario.

Art. 4.

L'eventuale quantitativo di monete in confezione non venduto entro il 30 settembre 2007 può essere incapsulato e ceduto alle condizioni previste per le monete in capsula, se richiesto entro i termini stabiliti.

L'eventuale quantitativo di monete in capsula non venduto entro il 30 settembre 2007 può essere confezionato e ceduto alle condizioni previste per le monete in confezione, se richiesto entro i termini stabiliti.

Art. 5.

La Cassa Speciale è autorizzata a consegnare, a titolo di «cauta custodia», i quantitativi di monete richiesti all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. per consentirne la vendita.

Con successivo provvedimento saranno stabiliti i termini e le modalità di versamento dei ricavi netti che l'Istituto medesimo dovrà versare ad apposito capitolo di entrata di questo Ministero.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 marzo 2007

Il direttore generale: GRILLI

07A02628

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 5 dicembre 2006.

Modifica del decreto 20 maggio 2005, recante «Determinazione degli incentivi e dei contributi al trasporto ferroviario combinato e di merci pericolose, ai sensi degli articoli 8 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 2004, n. 340».

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 38 della legge 1° agosto 2002, n. 166, come modificato dall'art. 1-*bis*, comma 2, del decreto-legge 7 febbraio 2003, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2003, n. 62, e dall'art. 7 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni nella legge 27 febbraio 2004, n. 47;

Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 38 della legge 1° agosto 2002, n. 166 (d'ora in avanti: «la legge»);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 2004, n. 340, concernente «Regolamento recante disciplina delle agevolazioni tariffarie in materia di servizio di trasporto ferroviario di passeggeri e dell'incentivazione del trasporto ferroviario combinato, accompagnato e di merci pericolose, a norma dell'art. 38 della legge 1° agosto 2002, n. 166» (d'ora in avanti: «il regolamento») pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 14 marzo 2005;

Visto il decreto ministeriale n. 14/T del 20 maggio 2005 (d'ora in avanti: «il decreto ministeriale»), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 20 luglio 2005, emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Visti in particolare l'art. 3 del decreto ministeriale, che individua le categorie di beni ammissibili a contributo ai sensi dell'art. 13 del regolamento, e l'allegato 3 al medesimo decreto ministeriale, che individua tra l'altro l'ammontare massimo complessivo di fondi erogabili per categoria di bene nonché il limite del contributo per categoria di bene e per impresa;

Visto in particolare l'art. 7 del regolamento nonché l'art. 13, a norma del quale «le eventuali eccedenze di somme relative alle categorie di beni per le quali le richieste non saturano la disponibilità verranno distribuite alle categorie di beni per i quali le richieste di contributi eccedono i fondi disponibili], mediante l'emanazione di un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La ripartizione delle somme recuperate è effettuata incrementando, per le singole categorie per le quali si sia verificata mancata capienza, il limite massimo per categoria di bene, di quantità proporzionali all'ammontare degli stessi limiti definiti» con il decreto ministeriale 14/T/2005;

Considerato che, in esito al perfezionamento dell'istruttoria delle istanze presentate dai soggetti interessati ai sensi dell'art. 13, comma 6, del regolamento, per la categoria «Gru semoventi per la movimentazione di UTI» si è verificata un'eccedenza nella richiesta di contributi rispetto all'ammontare massimo di cui all'allegato 3 al decreto ministeriale, e che invece per le seguenti categorie di beni:

locomotori per trazione;

locomotori per manovra;

carri per trasporto combinato accompagnato e non accompagnato;

carri cisterna per merci pericolose;

casse mobili UIC/CEN;

tank container per merci pericolose;

gru a portale;

le richieste pervenute non hanno saturato l'ammontare massimo di cui al citato allegato 3;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. L'allegato 3 al decreto ministeriale n. 14/T del 20 maggio 2005 è sostituito dall'allegato 1 al presente decreto.

Il presente decreto, vistato e registrato dalla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 dicembre 2006

Il Ministro dei trasporti
BIANCHI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOA SCHIOPPA

Registrato alla Corte dei conti il 20 febbraio 2007
Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 216

ALLEGATO 1

LIMITI DI CONTRIBUZIONE ALL'ACQUISTO DI BENI DI INVESTIMENTO
E DURATA DEL PERIODO DI INALIENABILITÀ, AI SENSI DELL'ART. 3

Categoria di beni	Percentuale di contributo sul prezzo di acquisizione	Ammontare massimo complessivo di fondi erogabili per categoria di bene *(euro)*	Limite del contributo per categoria di bene e per impresa *(euro)*	Durata del periodo di inalienabilità e del periodo sottoposto a vincolo di utilizzo ovvero del leasing (numero di anni dalla data di acquisto)
Locomotori per trazione (1)	7,5-15	9.485.052	5.125.000	10
Locomotori per manovra (1)	7,5-15	1.110.445	600.000	10
Carri per trasporto combinato accompagnato e non accompagnato (1)	7,5-15	9.716.394	5.250.000	7
Carri cisterna per merci pericolose (1)	7,5-15	3.932.826	2.125.000	7
Casse mobili UIC/CEN	30	47.193.918	25.500.000	7
Tank container per merci pericolose	30	16.193.991	8.750.000	7
Gru semoventi per la movimentazione di UTI	30	14.649.492	3.250.000	5
Gru a portale	30	13.417.878	7.250.000	7

(1) Per tale categoria di beni, il primo valore della colonna recante «Percentuale di contributo sul prezzo di acquisizione» si riferisce alla percentuale attribuibile alle medie imprese mentre il secondo valore si riferisce alla percentuale attribuibile alle piccole imprese, come definite dal Regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 e successive modifiche e integrazioni.

07A02520

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 23 gennaio 2007.

Produzione, acquisto e distribuzione di vaccini per la profilassi immunizzante obbligatoria degli animali e per interventi di emergenza - Modifica capitolato tecnico.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista la legge 23 giugno 1970, n. 503 modificata dalla legge 11 marzo 1974, n. 101;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, di attuazione delle direttive n. 81/851/CEE, n. 81/852/CEE, n. 87/20/CEE e n. 90/676/CEE relative ai medicinali veterinari;

Visto il decreto ministeriale 7 luglio 1992 per la produzione, acquisto e distribuzione di antigene e vaccino per la profilassi immunizzante obbligatoria degli animali e per gli interventi di emergenza, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 18 agosto 1992;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche, recante norme sul riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 66, attuativo della direttiva 90/677/CEE e n. 92/18/CEE in materia di medicinali veterinari e disposizioni complementari per i medicinali ad azione immunologica;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, relativo al riordino degli istituti zooprofilattici sperimentali a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Considerata la necessità di sostituire le confezioni del vaccino antipestoso attualmente in uso con altre che rispondano alla necessità di ottimizzare i processi di produzione;

Visto il parere favorevole espresso al riguardo dall'Istituto superiore di sanità in data 17 ottobre 2006;

Decreta:

Art. 1.

1. L'art. 2 del capitolato tecnico relativo alla «composizione, controllo, conservazione e confezionamento dell'antigene e del vaccino contro la peste suina classica» di cui all'allegato al decreto del Ministro della sanità 7 luglio 1992, richiamato in premessa, è sostituito dall'allegato al presente decreto.

2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 gennaio 2007

Il Ministro: TURCO

Registrato alla Corte dei conti il 9 marzo 2007
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 241

ALLEGATO

CAPITOLATO TECNICO

Composizione, controllo, conservazione e confezionamento dell'antigene e del vaccino contro la peste suina classica

Art. 2.

Per quanto concerne il confezionamento, la distribuzione e la consegna del vaccino contro la peste suina classica dovranno essere osservate le seguenti condizioni:

il vaccino liofilizzato, ovvero l'antigene conservato a -80°, dovrà avere la validità di un anno; la data di scadenza verrà stabilita dal giorno in cui sono terminati i controlli ufficiali da parte dell'Istituto superiore di sanità;

il vaccino dovrà essere contenuto in flaconi di vetro muniti di tappo perforabile inamovibile e contenenti 25 dosi di vaccino liofilizzato.

Il confezionamento per la spedizione dovrà essere effettuato come segue:

a) in scatole contenenti 12 flaconi da 25 dosi di vaccino liofilizzato (300 dosi vaccinali) e

b) in scatole contenenti il diluente del vaccino, in flaconi da 50 ml in numero sufficiente a diluire 300 dosi di vaccino liofilizzato (12 flaconi).

Su ogni flacone contenente il vaccino liofilizzato e su ogni scatola dovrà essere apposta un'etichetta con le seguenti indicazioni:

nome e sede dell'istituto produttore;

la denominazione del vaccino;

la dizione «per uso veterinario»;

il tipo di virus utilizzato;

la dizione «Fornitura gratuita - vietata la vendita»;

il numero delle dosi contenute;

il numero della serie;

le condizioni di conservazione alla temperatura da + 2° a +6° C;

la data di scadenza;

validità 12 mesi.

Ogni confezione dovrà essere munita del foglio illustrativo contenente le seguenti informazioni:

presentazione del vaccino e specie animale a cui è destinato;

norme per l'uso (ricostituzione, dose consigliata, via di somministrazione);

avvertenze (eventuali controindicazioni per l'uso del vaccino e segnalazione di qualsiasi sostanza capace di provocare una reazione secondaria).

Su ogni flacone contenente il diluente e su ogni scatola dovrà essere apposta un'etichetta recante le seguenti indicazioni:

nome e sede dell'istituto produttore;

diluente sterile;

soluzione fisiologica ml 50.

Il vaccino dovrà essere mantenuto fino al momento della consegna in luogo fresco ed al riparo dalla luce, preferibilmente tra i +2° e i +6° C, sotto la diretta responsabilità dell'istituto produttore.

L'istituto dovrà provvedere alla consegna del vaccino a propria cura e spese.

La spedizione del vaccino dovrà avvenire in razionali imballaggi isotermici, soprattutto se è prevedibile che il prodotto stesso impieghi più di 24 ore per raggiungere dal luogo di spedizione la sede di destinazione. La consegna del prodotto dovrà essere effettuata entro il termine massimo di venti giorni decorrenti dalla data di ricezione di ciascuna ordinazione.

Resta inteso che l'istituto fornitore dovrà assumere l'impegno di rispondere direttamente degli eventuali incidenti vaccinali, imputabili a deficienza del vaccino, sia per quanto riguarda la preparazione, l'efficacia, l'innocuità nonché gli effetti collaterali.

07A02560

DECRETO 7 marzo 2007.

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario Tiber Star 75, registrato al n. 12789.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto del 19 settembre 2005 con il quale è stato registrato al n. 12789, a nome dell'impresa Genetti GmbH-S.r.l., con sede legale in via Parini 4/a - Merano (Bolzano), il prodotto fitosanitario denominato Tiber Star 75, contenente la sostanza attiva tribenuron;

Visti i regolamenti (CE) n. 451/2000 della Commissione del 28 febbraio 2000 e n. 703/2001 della Commissione del 6 aprile 2001 che hanno designato la Svezia quale Stato membro relatore per la revisione della sostanza attiva tribenuron;

Visto il decreto ministeriale del 7 marzo 2006 di recepimento della direttiva 2005/53/CE del 16 settembre 2005, relativo all'iscrizione della sostanza attiva tribenuron nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 a conclusione della sua revisione;

Visto l'art. 2, comma 2, del citato decreto ministeriale 7 marzo 2006, secondo il quale i titolari di autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva tribenuron dovevano presentare al Ministero della salute entro il 28 febbraio 2006, in alternativa:

a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

b) l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II del sopraccitato decreto;

Considerato che le procedure armonizzate attualmente definite a livello comunitario prevedono che sia lo Stato relatore a provvedere alle valutazioni di equivalenza di sostanza attiva tecnica di fonte diversa da quella che ha portato all'iscrizione in allegato I di una sostanza attiva;

Vista la nota in data 28 febbraio 2006 con la quale l'impresa Genetti GmbH-S.r.l. dichiara di aver inviato alla Svezia la documentazione di cui al citato punto *a)* dell'art. 2, comma 2, relativa alla sostanza attiva tribenuron di fonte Simonis - Doetichem/Cera Chem S.a.r.l. Moerdijk (Netherlands);

Viste le note in data 31 agosto 2006 e 13 novembre 2006 inviate dal Ministero della salute alla Commissione europea per acquisire chiarimenti circa l'esito delle verifiche per la valutazione dell'identità e dell'equivalenza della sostanza attiva tecnica di fonte Simonis - Doetichem/Cera Chem S.a.r.l rispetto alla sostanza attiva iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto altresì il decreto 1° settembre 2006 con cui il citato prodotto fitosanitario Tiber Star 75 è stato sospeso temporaneamente in via cautelativa in ottemperanza all'art. 2, comma 1, del citato decreto 7 marzo 2006, in attesa di acquisire le sopraindicate informazioni;

Vista la nota del 26 gennaio 2007 con la quale le autorità svedesi hanno informato il Ministero della salute di non aver ricevuto alcuna documentazione da parte dell'impresa Genetti GmbH-S.r.l.;

Rilevato di conseguenza che l'impresa Genetti GmbH-S.r.l. non ha di fatto ottemperato a quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 7 marzo 2006 nei tempi e nelle forme da esso stabiliti e che pertanto il prodotto rientra nelle condizioni di revoca di cui agli articoli 2, comma 3 e 5, comma 2;

Considerato altresì che il periodo di smaltimento delle scorte dei prodotti revocati ai sensi dell'art. 2, comma 3, previsto dal citato art. 5, comma 2, è scaduto il 28 febbraio 2007;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla revoca del prodotto fitosanitario in questione ai sensi dell'art. 2, commi 2 e 3, del citato decreto 7 marzo 2006 senza concessione di un ulteriore periodo di smaltimento delle scorte;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio e per chi utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;

Decreta:

Art. 1.

È revocata, a far data dal presente decreto, l'autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego del prodotto fitosanitario Tiber Star 75, registrato al n. 12789 con decreto in data 19 settembre 2005, a nome dell'impresa Genetti GmbH-S.r.l. con sede legale in via Parini 4/a - Merano (Bolzano), conformemente a quanto disposto dall'art. 2, commi 2 e 3.

Art. 2.

L'impresa Genetti GmbH-S.r.l., titolare dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario Tiber Star 75 dovrà provvedere al ritiro delle confezioni eventualmente presenti sul mercato.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa all'impresa interessata e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 marzo 2007

Il direttore generale: BORRELLO

07A02557

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 8 marzo 2007.

Sostituzione del responsabile del laboratorio e dell'elenco delle prove di analisi relativo al laboratorio «Centro tecnico enologico fu Carmine di Vittorio Festa», autorizzato con decreto 18 novembre 2005, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto ministeriale 18 novembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 286 del 9 dicembre 2005, con il quale al laboratorio Centro tecnico enologico fu Carmine di Vittorio Festa, ubicato in Pescara, via Marino da Caramanico n. 7, è stata rinnovata l'autorizzazione per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione;

Considerato che il laboratorio sopra indicato, con nota del 10 febbraio 2007, comunica di aver variato il nome del responsabile del laboratorio e di aver revisionato i metodi prova relativi all'elenco delle prove di analisi;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 20 ottobre 2006 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European cooperation for accreditation;

Ritenuta la necessità di variare il responsabile del laboratorio da «perito chimico Adriana Di Giambattista» a «enologo Vittorio Festa» e di sostituire le prove di analisi indicate nell'allegato del decreto 18 novembre 2005;

Decreta:

Articolo unico

Il responsabile del laboratorio Centro tecnico enologico fu Carmine di Vittorio Festa, ubicato in Pescara, via Marino da Caramanico n. 7 è l'enologo Vittorio Festa e le prove di analisi per le quali è autorizzato sono sostituite dalle seguenti:

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità Fissa	Reg. CEE 2676/90 allegato 15
Acidità totale	Reg. CEE 2676/90 allegato 13 par. 5.2
Acidità volatile	Reg. CEE 2676/90 allegato 14
Acido Sorbico	Reg. CEE 2676/90 allegato 22, par. 2
Alcalinità delle ceneri	Reg. CEE 2676/90 allegato 10
Anidride solforosa	Reg. CEE 2676/90 allegato 25 par. 2.3
Caratteristiche cromatiche	Reg. CEE 2676/90 allegato 40 par. 1.2.2
Ceneri	Reg. CEE 2676/90 allegato 9
Cloruri	Reg. CEE 2676/90 allegato 11, par. 6
Estratto secco netto, Estratto non riduttore	Reg. CEE 2676/90 allegato 4 + allegato 5 par. 3.2 + comunicazione MIPAF 12/03/2003
Estratto secco totale	Reg. CEE 2676/90 allegato 4
Litio	DM 12/03/1986 S.O. GU N.161 14/07/1986 met. XXX pag. 47
Massa Volumica a 20°C - Densità relativa a 20°C	Reg. CEE 2676/90 allegato 1, par. 5.2
pH	Reg. CEE 2676/90 allegato 24
Piombo	Reg. CEE 2676/90 allegato 35
Rame	Reg. CEE 2676/90 allegato 31
Solfati	Reg. CEE 2676/90 allegato 12, par. 2
Titolo Alcolometrico	D.M. 12/03/1986 S.O. GU N.161 14/07/1986 met. II pag. 101
Titolo alcolometrico volumico	Reg. CEE 2676/90 allegato 3 + Reg. CE 128/04 allegato 4/BIS
Titolo alcolometrico volumico potenziale	Reg. CEE 2676/90 allegato 5 par 3.2 + DPR n.162 12/02/1965 SO n.73 GU 23/03/1965 art. 1 + Reg. CEE 1493/1999 allegato II
Titolo alcolometrico volumico totale	Reg. CEE 2676/90 allegato 3, allegato 5 par. 3.2 + Reg. CE 128/2004 allegato 4BIS + Reg. CEE 1493/1999 allegato II p.to 3
Umidità	D.M. 12/03/1986 S.O. GU N.161 14/07/1986 met. I pag. 101
Zinco	Reg. CEE 2676/90 allegato 34
Zuccheri riduttori	Reg. CEE 2676/90 allegato 5 par 3.2

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 marzo 2007

Il direttore generale: LA TORRE

07A02489

DECRETO 12 marzo 2007.

Variazione della denominazione della varietà di erba medica nel registro nazionale dei prodotti sementieri.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2, e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto ministeriale del 6 marzo 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 105 dell'8 maggio 2003, con il quale è stata iscritta nel relativo registro, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 1096/1971, la varietà di erba medica «Belen»;

Visto l'art. 17-*bis*, terzo comma, del regolamento di esecuzione della citata legge n. 1096/1971, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e da ultimo modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, che disciplina l'uso di denominazioni di varietà già iscritte al registro nazionale;

Vista la richiesta della ditta Michel Obtention, responsabile della varietà stessa di variare la denominazione da «Belen» a «Castelli»;

Considerato che il controllo della nuova denominazione proposta dal responsabile della varietà ha dato esito positivo;

Decreta:

Art. 1.

La denominazione della varietà sotto elencata, iscritta con decreto ministeriale del 6 marzo 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 105 dell'8 maggio 2003, è modificata con il nome a fianco di essa indicato.

Codice Sian	Specie	Attuale denominazione	Nuova denominazione
7060	Erba medica	Belen	Castelli

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 marzo 2007

Il direttore generale: LA TORRE

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

07A02524

DECRETO 12 marzo 2007.

Iscrizione nel registro nazionale dei prodotti sementieri della varietà di girasole.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2, e l'art. 16, comma 1;

Considerato che la commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 20 febbraio 2006, ha espresso parere favorevole all'iscrizione nel relativo registro delle varietà di girasole «LS-T 526» e «LS-T B6»;

Considerato che per le stesse varietà era stata temporaneamente sospesa l'iscrizione per la verifica delle denominazioni;

Viste le richieste di variazione delle denominazioni avanzate dal responsabile della conservazione in purezza delle varietà da «LS-T 526» a «Graal» e da «LS-T B6» a «Allwhite»;

Ritenuto che non sussistano motivi ostativi all'accoglimento delle proposte sopra menzionate;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le sotto elencate varietà di specie agraria, le cui descrizioni e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

GIRASOLE

Codice Sian	Varietà	Tipo	Responsabile conservazione in purezza
9847	Graal	HS	Laboulet Semences - F
9850	Allwhite	HS	Laboulet Semences - F

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 marzo 2007

Il direttore generale: LA TORRE

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

07A02523

DECRETO 14 marzo 2007.

Rettifica al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Colli Tortonesi».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visti i decreti finora emanati dalla predetta legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1973 e successive modifiche con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Colli Tortonesi» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto ministeriale 27 settembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 230 del 3 ottobre 2005 con il quale è stato modificato il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Colli Tortonesi»;

Considerato che nel disposto dell'art. 6 — caratteristiche al consumo — del sopra citato disciplinare di produzione, per la tipologia «Colli Tortonesi» Barbera sono stati erroneamente riportati due valori numerici relativi all'acidità totale minima, rispettivamente di 5,0 e (4,5) g/l anziché il valore pari a 4,5 g/l così come deliberato dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini nella riunione del 14 aprile 2005;

Ritenuto di doversi procedere alla rettifica sopra richiamata;

Decreta:

Il valore dell'«acidità totale minima» previsto all'art. 6 del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Colli Tortonesi» tipologia Barbera, allegato al decreto direttoriale 27 settembre 2005 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 230 del 3 ottobre 2005, risulta pari a 4,5 g/l.

Restano valide tutte le altre disposizioni contenute nel disciplinare di produzione allegato al decreto direttoriale 27 settembre 2005 recante modificazione del disciplinare di produzione dei vini della denominazione di origine controllata «Colli Tortonesi».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della repubblica italiana

Roma, 14 marzo 2007

Il direttore generale: LA TORRE

07A02522

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 14 marzo 2007.

Nomina della consigliera di parità effettiva della provincia di Brindisi.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER I DIRITTI
E LE PARI OPPORTUNITÀ

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;

Visto l'art. 12, comma 3 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 che prevede la nomina dei consiglieri di parità, su designazione degli organi a tal fine individuati dalle regioni e dalle province, sentite rispettivamente le commissioni regionali e provinciali tripartite di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;

Visto l'art. 13, comma 1 del succitato decreto che prevede che i consiglieri di parità devono possedere i requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normativa sulle parità e pari opportunità, nonché di mercato del lavoro, comprovati da idonea documentazione;

Vista la deliberazione n. 370 della giunta provinciale della provincia di Brindisi del 22 novembre 2005 con la quale si designa la dott.ssa Clara Daniela Lanzillotti consigliera di parità effettiva;

Visto il *curriculum vitae* della dott.ssa Clara Daniela Lanzillotti, allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante;

Considerato che la predetta designazione risulta corrispondere ai requisiti stabiliti dal succitato decreto legislativo n. 198/2006 e che risulta acquisito il parere della commissione provinciale tripartita;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla nomina della consigliera di parità supplente. della provincia di Brindisi;

Decreta:

La dott.ssa Clara Daniela Lanzillotti è nominata consigliera di parità effettiva della provincia di Brindisi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 marzo 2007

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DAMIANO

Il Ministro per i diritti e le pari opportunità
POLLASTRINI

CURRICULUM VITAE

Dati anagrafici e personali.

LANZILOTTI CLARA DANIELA

Studi e formazione:

1996 maturità sperimentale pedagogica conseguita presso il Liceo pedagogico quinquennale di Cisternino;

1997 corso di formazione in psicologia generale eseguito presso il dipartimento di scienze pedagogiche psicologiche e didattiche dell'Università degli studi di Lecce;

2000 corso di fonnazione in sociologia eseguito presso il dipartimento di scienze sociologiche dell'Università degli studi di Lecce;

2000 corso di formazione in pedagogia della marginalità e della devianza minorile, effettuato presso il dipartimento di scienze pedagogiche dell'Università degli studi di Lecce;

2000 corso di perfezionamento in criminologia, eseguito presso il dipartimento dell'Università degli studi di Lecce;

2000 seminario di fonnazione in psicologia dell'handicap e della riabilitazione, effettuato nel dipartimento di psicologia dell'Università degli studi di Lecce;

2000 corso di formazione in psicologia clinica effettuato presso il dipartimento dell'Università degli studi di Lecce;

2002 seminario di formazione in psicologia sociale effettuato presso il dipartimento di psicologia dell'Università degli studi di Lecce;

2003 corso di specialiaiione in psicologia dello sviluppo effettuato presso il dipartimento di psicologia dell'Università degli studi di Lecce;

2003 diploma di laurea in scienze dell'educazione conseguito presso l'Università degli studi di Lecce;

2004 diploma di operatore di sostegno per disabili (audiolesi, videolesi, psicofisici) conseguito presso L.U.M.E. (Libera Università Mediterranea per l'Europa).

Abilitazioni e competenze:

abilitazione alla programmazione, gestione e verifica di interventi educativi mirati al recupero e allo sviluppo delle potenzialità dei soggetti in difficoltà per il raggiungimento di livelli sempre più avanzati di autonomia;

abilitazione alla promozione e organizzazione di strutture e risorse sociale e sanitarie, al fine di realizzare progetti educativi integrati;

abilitazione all'intervento diretto sui soggetti nell'area dell'emarginazione del disadattamento sociale della prevenzione, allo scopo di favorire il reinserimento sociale della persona garantendo e attuando principi di uguaglianza e di pari opportunità;

abilitazione alla formazione degli studenti e del personale di supporto nell'ambito di strutture socio-sanitarie e socio-educative pubbliche o private, nel territorio, nelle strutture residenziali e semiresidenziali;

competenze e conoscenze utilizzabili in compiti di promozione, coordinamento gestione e sostegno ed iniziative educative e di animazione socio-culturali in raccordo con le diverse istituzioni sociali in relazione alle nuove configurazioni societarie.

Lingue straniere:

inglese: buona conoscenza; ad oggi iscritta a corso di perfezionamento;

francese: buona conoscenza.

Informatica:

buona conoscenza.

Esperienze lavorative e tirocini:

tirocinio svolto al Centro diurno presso L'istituto psico-pedagogioco Del Prete in Carovigno (Brindisi) nel periodo settembre - dicembre 2001;

incarico a tempo determinato presso la Biblioteca universitaria della facoltà di fisica dell'Università degli studi di Lecce nel corso dell'estate 2002 come aiuto bibliotecario;

tirocinio presso la biblioteca arcivescovile A. De Leo in Brindisi negli anni 2002-2003 come assistente archivista e bibliotecario;

collaborazione con consigliere provinciale impegnata nella Commissione provinciale per le pari opportunità di Brindisi da gennaio 2005 a dicembre 2006 per approfondire le seguenti tematiche:

a) discriminazioni individuali e collettive nel posto di lavoro;

b) fondi strutturali e sviluppo sociale;

c) situazione del personale femminile nelle aziende del territorio provinciale;

d) donne artigiane e imprese femminili del territorio provinciale;

f) approfondimento sulla normativa comunitaria e nazionale in tema di pari opportunità;

g) conciliazione tempi di vita e tempi di lavoro;

h) elaborazione di un modello di intervento per contrastare i rischi di segregazione e discriminazione delle donne del territorio brindisino;

collaborazione al progetto (Utopia) presso la facoltà di scienze dell'educazione dell'Università degli studi di Lecce con il prof. C. Quarta negli anni 2002-2003 con particolare approfondimento sul tema «Millenarismo e Utopia»;

partecipazione a conferenze e seminari di formazione sui temi delle pari opportunità e del lavoro femminile e minorile;

approfondimenti in relazione al mercato del lavoro in particolare la legge Biagi;

approfondimenti sulle leggi in materia di pari opportunità: la legge del 22 maggio 1990 n. 164, la legge del 10 aprile 1991 n. 125, la legge del 25 febbraio 1992 n. 215, la legge regionale n. 14 del 1987, la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 marzo 1997, il decreto-legge n. 196 del 23 maggio 2000.

07A02525

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CORTE DEI CONTI

DECRETO 8 marzo 2007.

Approvazione del bilancio della gestione finanziaria della Corte dei conti per l'anno 2007.

IL PRESIDENTE

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 4, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il regolamento concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria della Corte dei conti deliberato dalle sezioni riunite della Corte stessa nell'adunanza del 14 dicembre 2000;

Vista la legge 3 aprile 1997, n. 94;

Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;

Visto il decreto presidenziale n. 60 del 30 novembre 2001 con il quale sono stati approvati i nuovi modelli dello schema del bilancio di previsione e del conto finanziario della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 24 del già citato regolamento di autonomia finanziaria;

Visto il decreto del Presidente della Corte dei conti pro tempore n. 31 del 23 dicembre 2005 con il quale sono state disposte alcune modifiche allo schema di bilancio;

Visto il decreto del Presidente della Corte dei conti *pro-tempore* n. 70 del 22 dicembre 2006, con il quale è stato autorizzato l'esercizio provvisorio per l'anno 2007, per un periodo non superiore a tre mesi;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, contenente «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (Legge finanziaria 2007);

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 298, recante l'approvazione del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2007 e del bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009;

Visto il progetto di bilancio preventivo della gestione finanziaria della Corte dei conti per l'anno 2007, predisposto dal Servizio del bilancio sulla base delle indicazioni del Segretario generale di cui alle note del 14 e del 22 febbraio 2007, che indica una previsione di entrata e di spesa pari ad euro 276.398.619 in termini di competenza;

Vista la relazione del Collegio dei revisori del 27 febbraio 2007;

Sentiti il Consiglio di amministrazione e il Consiglio di presidenza;

Decreta:

È approvato il bilancio della gestione finanziaria della Corte dei conti per l'anno 2007, quale risulta dal testo allegato al presente decreto.

Il presente decreto, unitamente al bilancio di previsione, sarà inviato ai presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica e sarà trasmesso al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 marzo 2007

Il presidente: LAZZARO

ALLEGATO

BILANCIO DI PREVISIONE DELLA CORTE DEI CONTI PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2007

Nota illustrativa

PREMESSA.

L'impostazione del bilancio di previsione della Corte dei conti per l'anno finanziario 2007 consolida il definitivo abbandono del bilancio costruito secondo il criterio della cosiddetta «spesa storica incrementale», e l'adozione in via esclusiva del bilancio programmatico delineato dalla riforma del 1997, per la quale tutte le risorse finanziarie in generale, e quelle destinate agli interventi ed agli investimenti in particolare, sono coerentemente allocate in relazione agli obiettivi che si vogliono conseguire, sulla base di un'idonea pianificazione di spesa effettuata all'interno delle UPB.

I quadri riassuntivi allegati al bilancio di previsione danno dimostrazione della ripartizione delle risorse finanziarie indicate nei vari capitoli, aggregati secondo la loro classificazione economica, indipendentemente dalle unità previsionali di appartenenza; inoltre, viene data dimostrazione della ripartizione della spesa fra le funzioni-obiettivo di I e II livello.

Il bilancio prevede tre centri di responsabilità amministrativa, cui fanno capo altrettante UPB individuate nel Segretariato generale, nel Servizio per gli affari generali e nel Servizio per la gestione delle risorse umane e la formazione.

Le spese del personale di magistratura fanno capo all'UPB 1 - intestata al Segretariato generale, mentre quelle relative al personale amministrativo sono previste nell'UPB 3 - Servizio per la gestione delle risorse umane e la formazione.

Tutte le assegnazioni relative al funzionamento degli Uffici regionali sono inserite nella UPB 2 - affidata al centro di responsabilità Servizio affari generali, il quale è competente anche per tutte le spese di funzionamento degli uffici centrali.

Ogni centro di responsabilità e di spesa ha provveduto ad operare, rispetto al precedente esercizio, un contenimento dei costi dei consumi intermedi, con l'esclusione delle spese consolidate ed obbligatorie (il trattamento retributivo di carattere fisso e continuativo del personale, gli oneri riflessi correlati a detto trattamento, i canoni di locazione, gli obblighi contrattuali già in essere di durata pluriennale), secondo i dettati dell'art. 22, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (cosiddetto decreto Bersani), convertito nella legge 4 agosto 2006, n. 248.

Anche durante l'esercizio 2007, inoltre, continueranno ad essere attuati i limiti all'assunzione degli impegni imposti dalla legge finanziaria 2006 e ribaditi dalla legge finanziaria 2007.

Nella legge 27 dicembre 2006, n. 298, recante l'approvazione del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2007, e del bilancio pluriennale per il triennio 2007/2009, per il funzionamento della Corte dei conti (capitolo 110 del bilancio di previsione dell'Istituto), il relativo fondo, iscritto al capitolo 2160 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (UPB 3.1.5.10), è stato quantificato in euro 273.300.000, sia in termini di competenza che di cassa.

PREVISIONI DI BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2007.

A) Entrate.

Le entrate di cui potrà disporre l'Istituto - parte I del bilancio di previsione - per l'esercizio finanziario 2007, consistono essenzialmente in risorse provenienti dal bilancio dello Stato e sono riassunte come segue:

Cap. 110	Fondo per il funzionamento della Corte dei conti	€	273.300.000
Cap. 120	Entrate eventuali e diverse	€	2.100.000
Cap. 122	Rimborso da parte della regione siciliana dei canoni corrisposti dalla C.d.c. per le locazioni di immobili	€	914.929
Cap. 123	Depositi cauzionali eventuali e provvisori, anticipazioni e partite di giro varie	€	5.681
Cap. 124	Finanziamento proveniente dalla C. E. OLAF	€	78.009
Cap. 130	Avanzo di amministrazione dall'esercizio finanziario precedente	€	0
	Totale delle entrate previste	€	276.398.619

Si sottolinea che nella previsione delle entrate è stato incluso un nuovo capitolo, con il numero 124, dove è stato allocato un cofinanziamento proveniente dalla Commissione europea - Office européen de lutte antifraude (OLAF) - relativo al «Programma di sovvenzione Hercule 2006» indirizzato alla formazione del personale di magistratura della Corte dei conti, esteso a componenti di altre amministrazioni e con la partecipazione di esponenti dell'OLAF. L'importo di € 78.009 indicato in corrispondenza del suddetto capitolo si riferisce al 62,34% dell'intero costo determinato per il progetto in questione; la copertura per la parte rimanente di € 47.121 è a carico del bilancio della Corte. Nella parte II - spese - del bilancio di previsione di contro è stato istituito il capitolo 412, dove sono state previste le risorse finanziarie per il costo complessivo del programma, calcolato in € 125.130; l'istituzione dei predetti capitoli si rende opportuna per rispondere ad una specifica richiesta della Commissione europea di apposita rendicontazione e relazione sulla esecuzione del programma cofinanziato.

Il bilancio della Corte dei conti del 2007 si caratterizza, ancora, per la presenza di una situazione debitoria, per oneri stipendiali afferenti il 2006, pari a 10.744.308 euro e per un avanzo di amministrazione relativo all'esercizio precedente, indicato al capitolo 130, pari a zero.

Il bilancio di previsione della Corte dei conti per l'esercizio finanziario 2007 è stato approvato dopo che, per l'anno in corso, è stato decretato l'esercizio provvisorio per un periodo non superiore a tre mesi. Esso è stato rimodulato sulla base delle indicazioni emerse dai pareri espressi dal Collegio dei revisori, dal Consiglio di amministrazione e dal Consiglio di presidenza sul progetto di bilancio 2007 originariamente predisposto.

B) Spese.

Le risorse finanziarie sono state distribuite tra i vari centri di responsabilità come di seguito specificato.

1. *Segretariato generale.*

Al centro di responsabilità n. 1 risultano complessivamente assegnati euro 143.533.938 (pari al 51,93% dell'intero bilancio). Si pone in evidenza, però, che l'importo di € 10.744.308 iscritto al capitolo 603, indica una situazione debitoria pregressa dovuta ad oneri riflessi dell'amministrazione. Gli stanziamenti dei capitoli, previsti per il pagamento degli stipendi del personale di magistratura e gli altri due capitoli ed esso correlati, sono comprensivi degli adeguamenti previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 1425 del 17 maggio 2006, come modificati dal comma 576 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007). Sono stati, inoltre, considerati gli oneri aggiuntivi per il personale vincitore del concorso a trenta posti di referendario, la cui assunzione è stata prevista al 1º ottobre 2007, e le cessazioni, in numero di tredici unità, riferite soltanto al personale che compirà il 75º anno di età nell'anno di riferimento. Va evidenziato, altresì, che i neoassunti referendari dovranno partecipare ad un corso di formazione della durata di un mese, prima di raggiungere le sedi di destinazione.

Per quanto riguarda il capitolo 700, destinato alle spese per investimenti nel settore dell'informatica, si fa presente che le risorse assegnate garantiscono appena il funzionamento dei sistemi automatizzati esistenti.

Si ricorda, inoltre, che nell'ambito di questa U.P.B. è stato istituito il nuovo capitolo 412, dove è allocata la spesa relativa al programma della Commissione europea - OLAF per seminari di formazione rivolti al personale di magistratura, finalizzato alla lotta delle frodi comunitarie.

Contrazione alla spesa, infine, è stata prevista per i compensi al personale degli uffici che collaborano direttamente con il Presidente, per i compensi ad incaricati esterni all'amministrazione, per la liquidazione dell'equo indennizzo al personale di magistratura, per le spese del seminario permanente sui controlli e per quote e contributi associativi a favore di organismi internazionali.

2. *Servizio affari generali.*

Ancora consistenti permangono le riduzioni subite dalla UPB 2 destinata al Servizio Affari generali, il cui stanziamento, comprensivo della spesa corrente per i servizi informatici, indica una previsione di euro 18.235.681. Tale importo rappresenta solo il 6,60% dell'importo totale del bilancio di previsione 2007, contro il 7.96% del bilancio consuntivo 2005 ed il 7,21% del bilancio assestato 2006.

Il Servizio degli affari generali, pur prospettando, in considerazione delle reali esigenze degli uffici centrali e regionali, una programmazione di spesa pari ad euro 21.434.968, tuttavia, in applicazione delle disposizioni contenute nella legge finanziaria 2006 e nella successiva legge n. 248 del 4 agosto 2006, riguardanti la riduzione dei consumi intermedi, ha ridimensionato la richiesta del proprio fabbisogno, attestandosi su di un importo complessivo pari a 15.905.681 euro.

Soltanto per i capitoli destinati alla corresponsione dei canoni di locazione degli stabili utilizzati dalla Corte, sono stati previsti degli incrementi per gli adeguamenti ISTAT e per i costi degli oneri accessori ed, inoltre, un aumento si registra per il capitolo che comprende l'onere da sostenere per il pagamento della TARSU al comune di Roma, particolarmente onerosa per la Corte.

Al Servizio degli AA.GG. sono state assegnate le risorse appena sufficienti ad evitare l'insorgere di situazioni critiche in servizi indispensabili per il funzionamento degli Uffici. La stesura delle previsioni ha potuto assicurare esclusivamente e temporaneamente, le spese che si presentano come assolutamente incomprimibili.

3. *Servizio per le risorse umane e la formazione.*

Le somme assegnate, per l'esercizio 2007, al centro di responsabilità n. 3 ammontano complessivamente ad euro 114.629.000 corrispondente al 41,47% delle risorse di bilancio.

A questo centro di responsabilità appartengono tutti i capitoli concernenti le spese di funzionamento relative al personale amministrativo, e quindi il trattamento economico fondamentale ed accessorio, le missioni, i buoni pasto e la formazione.

Per quanto riguarda lo stanziamento del capitolo destinato al pagamento degli stipendi al personale amministrativo e per i capitoli a questo collegati, i calcoli sono stati eseguiti secondo le indicazioni contenute nella circolare del MEF n. 18 del 28 aprile 2006; inoltre, vi sono inclusi: i passaggi dei comandati nei ruoli della Corte, le assunzioni autorizzate dal Dipartimento della Funzione pubblica a seguito di concorsi esterni e cinquanta posti di C/1 per collaboratore amministrativo (ai sensi del comma n. 175 dell'art. 1 della legge finanziaria 2006), attualmente in corso di espletamento. Infine, sono stati detratti i costi relativi a cinquantacinque cessazioni di unità di personale previste nel corso del 2007; il dato si riferisce a tutti coloro che raggiungeranno il 67° anno di età nel periodo considerato ed a quanti hanno avanzato richiesta di collocamento a riposo, essendo in possesso dei requisiti previsti dall'attuale normativa. Le risorse finanziarie disponibili sul capitolo in questione risultano in diminuzione, rispetto all'anno precedente, anche perché non è prevista alcuna corresponsione di emolumenti arretrati, come, invece, è accaduto nel corso del 2006, in relazione agli adeguamenti stipendiali scaturiti dalla contrattazione collettiva nazionale per gli anni 2004 e 2005.

Diminuzioni, inoltre, sono state effettuate a carico dei capitoli utilizzati per il pagamento dei compensi per collaborazioni coordinate e continuative e dei compensi per lavoro straordinario al personale. Per contro è stato indispensabile aumentare le risorse destinate al pagamento dell'indennità e rimborso spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale e per l'erogazione dei buoni-pasto, in considerazione della conclusione dei concorsi sopra citati e della conseguente immissione in ruolo delle unità di personale previste.

CONSIDERAZIONI FINALI SULLA PROGRAMMAZIONE DELLA SPESA.

Le risorse finanziarie messe a disposizione per il funzionamento dell'Istituto dal Ministero dell'economia e delle finanze e travasate nella citata legge n. 298/2006, di approvazione del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2007, appaiono ancora insufficienti al reale fabbisogno. Le variazioni in aumento indicate nel detto bilancio dello Stato, in corrispondenza del capitolo destinato al funzionamento della Corte dei conti, sono dovute essenzialmente agli aumenti stipendiali del personale, peraltro, comprendenti annualità pregresse, come nel caso del personale di magistratura; a tali aumenti vanno correlati i maggiori oneri per quanto riguarda i versamenti dei contributi previdenziali a carico dei dipendenti ed a carico dell'amministrazione. Soltanto i sei capitoli a ciò destinati raggiungono circa l'80% dell'intero stanziamento annuo.

Del resto la maggior parte della spesa della Corte ha carattere obbligatorio, tali spese sfiorano, già da qualche anno, quasi il 92% dell'intero importo disponibile.

Le risorse assegnate per l'acquisizione di beni strumentali e servizi, risultano in continua diminuzione rispetto agli anni precedenti e quindi permangono valide le linee di indirizzo gia adottate in passato, finalizzate a determinare rigorosità di comportamenti gestionali per tutti gli uffici; indirizzati, soprattutto, ai consumi dei settori della telefonia, delle autovetture, delle spese per utenze, delle spese postali ed in generale tutte le spese relative a consumi intermedi.

Per l'esercizio 2007 le spese per investimenti si attestano intorno al 2,67% della somma totale prevista in bilancio, di cui una quota del 2,50% destinata ai servizi informativi.

Eventuali oneri imprevisti potranno essere fronteggiati, in corso d'anno, con variazioni compensative tra capitoli ovvero con appositi assestamenti a seguito di auspicate integrazioni di fondi da parte del MEF.

VALUTAZIONE DI CASSA.

Il fondo cassa, alla fine dell'esercizio 2006, si attesterà a circa 49.500.000 euro, mentre le somme ancora rimaste da versare alla Banca d'Italia per pagamenti effettuati a tutto il 31 dicembre, saranno circa 70 milioni di euro, ai quali dovranno sommarsi i pagamenti da rimborsare per ulteriori impegni assunti alla stessa data per 29 milioni di euro calcolati in via presuntiva.

L'andamento della gestione di competenza determinerà l'ulteriore effettivo fabbisogno sulla base dei rimborsi da effettuare nel corso del 2007, per circa 250 milioni di euro.

BILANCIO DI PREVISIONE 2007

BILANCIO DI PREVISIONE DELLA CORTE DEI CONTI PER L'ANNO FINANZIARIO 2007

ENTRATE	CONSUNTIVO 2005	PREVISIONI DEFINITIVE 2006	VARIAZIONI + o -	PREVISIONI 2007
1. SEGRETARIATO GENERALE	**241.793.641**	**266.773.973**	**+9.624.646**	**276.398.619**
1.1. ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	241.793.641	266.773.973	+9.624.646	276.398.619
1.1.1. ENTRATE PROVENIENTI DAL BILANCIO DELLO STATO	228.237.634	261.213.314	+12.086.686	273.300.000
1.1.2. ENTRATE EVENTUALI E DIVERSE	3.742.352	4.096.757	-998.138	3.098.619
1.1.3. AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	9.813.655	1.463.902	-1.463.902	p.m.
TOTALE ENTRATE	**241.793.641**	**266.773.973**	**+9.624.646**	**276.398.619**
SPESE	CONSUNTIVO 2005	PREVISIONI DEFINITIVE 2006	VARIAZIONI + o -	PREVISIONI 2007
1. SEGRETARIATO GENERALE	**115.869.249**	**131.553.610**	**+11.980.328**	**143.533.938**
1.1. SPESE CORRENTI	113.956.824	126.671.610	+9.712.328	136.383.938
1.1.1. FUNZIONAMENTO	112.661.110	126.447.830	-878.200	125.569.630
1.1.1.1. UFFICIO DI PRESIDENZA	*655.000*	*623.000*	*-70.000*	*553.000*
1.1.1.2. CONSIGLIO DI PRESIDENZA	*1.348.958*	*1.360.000*	*+215.130*	*1.575.130*
1.1.1.3. UFFICI DEL SEGRETARIATO GENERALE	*105.769.781*	*116.422.830*	*+1.228.670*	*117.651.500*
1.1.1.4. UFFICIO DEL RESPONSABILE PER I SISTEMI INFORMATIVI AUTOMATIZZATI	*4.887.371*	*8.042.000*	*-2.252.000*	*5.790.000*
1.1.2. INTERVENTI	12.508	25.000	-5.000	20.000
1.1.2.1. CONTRIBUTI AD ENTI	*12.508*	*25.000*	*-5.000*	*20.000*
1.1.3. ONERI COMUNI	1.283.206	198.780	+10.595.528	10.794.308
1.1.3.1. RISARCIMENTI GIUDIZIARI	*15.000*	*30.000*	*+20.000*	*50.000*
1.1.3.2. FONDO DI RISERVA	*1.268.206*	*168.780*	*-168.780*	*p.m.*
1.1.3.3. FONDO ONERI PREGRESSI	-	-	*+10.744.308*	*10.744.308*
1.1.4. TRATTAMENTI DI QUIESCENZA	-	-	-	p.m.
1.1.4.1. INDENNITA'	*1.268.206*	-	-	*p.m.*
1.2. SPESE IN CONTO CAPITALE	1.912.425	4.882.000	+2.268.000	7.150.000
1.2.1. INVESTIMENTI	1.912.425	4.882.000	+2.268.000	7.150.000
1.2.1.1. INFORMATICA DI SERVIZIO	*1.749.999*	*4.692.000*	*+2.228.000*	*6.920.000*
1.2.1.2. BENI MOBILI	*162.426*	*190.000*	*+40.000*	*230.000*
2. SERVIZIO AFFARI GENERALI	**19.173.228**	**19.235.843**	**-1.000.162**	**18.235.681**
2.1. SPESE CORRENTI	18.643.475	18.659.843	-655.662	18.004.181
2.1.1. FUNZIONAMENTO	18.643.475	18.654.162	-655.662	17.998.500
2.1.1.1. UFFICI CENTRALI	*5.689.544*	*6.641.370*	*+42.630*	*6.684.000*
2.1.1.2. UFFICI CENTRALI E REGIONALI	*1.242.465*	*1.371.000*	*+72.500*	*1.443.500*
2.1.1.3. SEZIONI CONTROLLO REGIONALI	*5.647.020*	*2.855.792*	*+164.208*	*3.020.000*
2.1.1.4 SEZIONI GIURISDIZIONALI REGIONALI	*3.187.136*	*4.053.000*	*-450.000*	*3.603.000*
2.1.1.5. PROCURE REGIONALI	*2.877.310*	*3.733.000*	*-485.000*	*3.248.000*
2.1.2. INTERVENTI	-	-	-	p.m.
2.1.2.1. BENESSERE DEL PERSONALE	-	-	-	*p.m.*
2.1.3. ONERI COMUNI	-	5.681	-	5.681
2.1.3.1. PARTITE DI GIRO	-	*5.681*	-	*5.681*
2.1.3.2. FITTI FIGURATIVI	-	-	-	*p.m.*
2.2. SPESE IN CONTO CAPITALE	529.753	576.000	-344.500	231.500
2.2.1. INVESTIMENTI	529.753	576.000	-344.500	231.500
2.2.1.1. BENI MOBILI PER UFFICI CENTRALI	*219.846*	*148.000*	*+8.500*	*156.500*
2.2.1.2. BENI MOBILI PER SEZIONI CONTROLLO REGIONALI	*98.161*	*119.000*	*-94.000*	*25.000*
2.2.1.3. BENI MOBILI PER SEZIONI GIURISDIZIONALI REGIONALI	*99.903*	*175.000*	*-150.000*	*25.000*
2.2.1.4. BENI MOBILI PER PROCURE REGIONALI	*111.843*	*134.000*	*-109.000*	*25.000*
3. SERVIZIO RISORSE UMANE E FORMAZIONE	**105.855.000**	**115.984.520**	**-1.355.520**	**114.629.000**
3.1. SPESE CORRENTI	105.855.000	115.984.520	-1.355.520	114.629.000
3.1.1. FUNZIONAMENTO	105.830.000	115.974.520	-1.355.520	114.619.000
3.1.1.1. UFFICI PER LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE E LA FORMAZIONE	*105.830.000*	*115.974.520*	*-1.355.520*	*114.619.000*
3.1.2. ONERI COMUNI	25.000	10.000	-	10.000
3.1.2.1. RISARCIMENTI GIUDIZIARI	*25.000*	*10.000*	-	*10.000*
3.1.3. TRATTAMENTI DI QUIESCENZA	-	-	-	p.m.
3.1.3.1. INDENNITA'	-	-	-	*p.m.*
TOTALE SPESE	**240.897.477**	**266.773.973**	**+9.624.646**	**276.398.619**

ALLEGATO TECNICO

PARTE I - ENTRATE - Esercizio 2007						
Capitoli di provenienza	Capitolo/ articolo	DENOMINAZIONE	CONSUNTIVO 2005	PREVISIONI DEFINITIVE 2006	VARIAZIONI + o -	PREVISIONI 2007
		1. SEGRETARIATO GENERALE	**241.793.641**	**266.773.973**	**+9.624.646**	**276.398.619**
		1.1. ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	241.793.641	266.773.973	+9.624.646	276.398.619
		1.1.1. ENTRATE PROVENIENTI DAL BILANCIO DELLO STATO	228.237.634	261.213.314	+12.086.686	273.300.000
110	110	Fondo per il funzionamento della Corte dei conti	228.237.634	251.213.314	+22.086.686	273.300.000
---	110/1	Partite in corso di specificazione (di nuova istituzione)	-	-	-	p.m.
111	111	Finanziamento ai sensi del comma 18 dell'art. 1 della Legge finanziaria 2006	-	10.000.000	-10.000.000	p.m.
		1.1.2. ENTRATE EVENTUALI E DIVERSE	3.742.352	4.096.757	-998.138	3.098.619
120	120	Entrate eventuali e diverse	2.851.276	3.200.000	-1.100.000	2.100.000
121	121	Proventi e contributi eventuali derivanti dall'attività del Seminario permanente sui controlli		-	-	p.m.
122	122	Rimborso da parte della Regione siciliana dei canoni corrisposti dalla Corte dei conti per la locazione di immobili, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 6/5/1948, n.655	891.076	891.076	+23.853	914.929
123	123	Depositi cauzionali eventuali e provvisori, anticipazioni e partite di giro varie	-	5.681	-	5.681
---	124	Finanziamento proveniente dalla Commissione Europea - OLAF (di nuova istituzione)	-	-	78.009	78.009
		1.1.3. AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	9.813.655	1.463.902	-1.463.902	p.m.
130	130	Avanzo di amministrazione dell'esercizio finanziario precedente	9.813.655	1.463.902	-1.463.902	p.m.
		TOTALE ENTRATE	**241.793.641**	**266.773.973**	**+9.624.646**	**276.398.619**

PARTE II - SPESE - Esercizio 2007

Capitoli di provenienza	Capitolo		DENOMINAZIONE	CONSUNTIVO 2005	PREVISIONI DEFINITIVE 2006	VARIAZIONE +o-	PREVISIONI 2007
			1. SEGRETARIATO GENERALE	**115.869.249**	**131.553.610**	**+11.980.328**	**143.533.938**
			1.1. SPESE CORRENTI	113.956.824	126.671.610	+9.712.328	136.383.938
			1.1.1. FUNZIONAMENTO	112.661.110	126.447.830	-878.200	125.569.630
			1.1.1.1. UFFICIO DI PRESIDENZA	*655.000*	*623.000*	*-70.000*	*553.000*
			Personale				
101	101	*	Compensi per il personale degli uffici di diretta collaborazione al Presidente	590.000	570.000	-70.000	500.000
104	104		Indennità e rimborso spese di trasporto al personale di magistratura per missioni all'estero	60.000	45.000	-	45.000
			Beni e Servizi				
400	400		Spese di rappresentanza	5.000	8.000	-	8.000
			1.1.1.2. CONSIGLIO DI PRESIDENZA	*1.348.958*	*1.360.000*	*+215.130*	*1.575.130*
			Personale				
151	151	*	Assegno mensile ai componenti non magistrati del Consiglio di presidenza	565.000	600.000	+50.000	650.000
152	152	*	Spese per gettoni di presenza ed indennità di missione ai componenti del Consiglio di presidenza	635.000	580.000	-	580.000
			Beni e Servizi				
410	410		Spese per il funzionamento del Consiglio di presidenza	11.173	40.000	-	40.000
411	411		Spese per la formazione del personale di magistratura, comprese le indennità ed il rimborso spese di trasporto per missioni, nonché altri oneri accessori	137.785	140.000	+40.000	180.000
---	412		Attività di formazione organizzata con il co-finanziamento della Commissione Europea - OLAF - nell'ambito del "Programma Hercule" (di nuova istituzione)	-	-	+125.130	125.130

L'asterisco apposto a fianco del capitolo indica il carattere giuridicamente obbligatorio dello stanziamento

Capitoli di provenienza	Capitolo		DENOMINAZIONE	CONSUNTIVO 2005	PREVISIONI DEFINITIVE 2006	VARIAZIONE +o-	PREVISIONI 2007
			1.1.1.3. UFFICI DEL SEGRETARIATO GENERALE	*105.769.781*	*116.422.830*	*+1.228.670*	*117.651.500*
			Personale				
201	201	*	Stipendi ed altri assegni fissi al personale di magistratura, al netto dell'I.R.A.P. e degli oneri sociali a carico dell'Amministrazione	76.912.889	84.800.000	+200.000	85.000.000
202	202	*	Somme dovute a titolo di imposta regionale sulle attività produttive per le retribuzioni corrisposte al personale di magistratura	6.634.000	7.820.000	+180.000	8.000.000
203	203	*	Oneri sociali a carico dell'Amministrazione per le retribuzioni corrisposte al personale di magistratura	21.611.000	22.912.330	+543.670	23.456.000
213	213		Indennità e rimborso spese di trasporto al personale di magistratura per missioni e trasferimenti nel territorio nazionale	238.724	270.000	-30.000	240.000
215	215	*	Spesa per l'erogazione dei buoni pasto al personale di magistratura	-	-	+500.000	500.000
220	220	*	Spese per accertamenti sanitari, cure, ricoveri e protesi	939	500	-	500
222	222	*	Equo indennizzo al personale di magistratura per la perdita dell'integrità fisica subita in seguito ad infermità contratta per causa di servizio	186.000	200.000	-50.000	150.000
			Beni e Servizi				
420	420		Spese per il funzionamento e la manutenzione della Biblioteca centrale, nonché per l'acquisto di pubblicazioni varie	67.000	55.000	-	55.000
421	421		Spese per l'organizzazione di convegni, congressi, conferenze, mostre, cerimonie, onoranze ed altre manifestazioni, nonché per la partecipazione ad analoghe iniziative di Amministrazioni, Enti ed organismi pubblici e privati	-	-	-	p.m.
422	422		Compensi per speciali incarichi, compresa l'indennità di missione, ad estranei all'Amministrazione della Corte dei conti	40.000	125.000	-25.000	100.000

Capitoli di provenienza	Capitolo		DENOMINAZIONE	CONSUNTIVO 2005	PREVISIONI DEFINITIVE 2006	VARIAZIONE +o-	PREVISIONI 2007
423	423		Spese per il seminario permanente sui controlli di cui all'art. 1, comma 3, della deliberazione delle Sezioni Riunite in data 13/6/97	79.229	240.000	-90.000	150.000
			1.1.1.4. UFFICIO DEL RESPONSABILE PER I SISTEMI INFORMATIVI AUTOMATIZZATI	*4.887.371*	*8.042.000*	*-2.252.000*	*5.790.000*
			Beni e Servizi				
431	431		Spese per le azioni formative, comprese le indennità di missione	49.965	38.000	+2.000	40.000
437	437		Spese per la manutenzione e la gestione del sistema informativo automatizzato, compresi gli oneri per la trasmissione di dati	4.837.406	8.004.000	-2.254.000	5.750.000
			1.1.2. INTERVENTI	12.508	25.000	-5.000	20.000
			1.1.2.1. CONTRIBUTI AD ENTI	*12.508*	*25.000*	*-5.000*	*20.000*
500	500		Spese per contributi e quote associative a favore di organismi internazionali, per la partecipazione a convegni, congressi e conferenze organizzati da Paesi esteri e da organismi internazionali, nonché per ospitalità di delegazioni e di rappresentanti di paesi esteri	12.508	25.000	-5.000	20.000
			1.1.3. ONERI COMUNI	1.283.206	198.780	+10.595.528	10.794.308
			1.1.3.1. RISARCIMENTI GIUDIZIARI	*15.000*	*30.000*	*+20.000*	*50.000*
600	600	*	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori, nonché per il pagamento di interessi legali e rivalutazione monetaria derivanti da sentenze passate in giudicato a favore del personale di magistratura in quiescenza	15.000	30.000	-	30.000
601	601	*	Spese per l'esecuzione di pronunce di condanna all'equa riparazione per mancato rispetto del termine ragionevole del processo	-	-	+20.000	20.000
			1.1.3.2. FONDO DI RISERVA	*1.268.206*	*168.780*	*-168.780*	*p.m.*
602	602		Fondo di riserva	1.268.206	168.780	-168.780	p.m.
			1.1.3.3. FONDO ONERI PREGRESSI	-	-	*+10.744.308*	*10.744.308*
603	603	*	Fondo per il ripianamento della situazione debitoria dell'anno 2006	-	-	+10.744.308	10.744.308
---	604	*	Versamenti all'entrata dello Stato (di nuova istituzione)	-	-	-	p.m.

Capitoli di provenienza	Capitolo		DENOMINAZIONE	CONSUNTIVO 2005	PREVISIONI DEFINITIVE 2006	VARIAZIONE +o-	PREVISIONI 2007
			1.1.4. TRATTAMENTI DI QUIESCENZA	-	-	-	p.m.
			1.1.4.1. INDENNITA'	-	-	-	*p.m.*
300	300	*	Indennità per una sola volta in luogo di pensione, spese derivanti dalla ricongiunzione dei servizi, indennità per una volta soltanto ai mutilati ed invalidi paraplegici per causa di servizio al personale di magistratura	-	-	-	p.m.
			1.2. SPESE IN CONTO CAPITALE	1.912.425	4.882.000	+2.268.000	7.150.000
			1.2.1. INVESTIMENTI	1.912.425	4.882.000	+2.268.000	7.150.000
			1.2.1.1. INFORMATICA DI SERVIZIO	*1.749.999*	*4.692.000*	*+2.228.000*	*6.920.000*
700	700		Spese per lo sviluppo del sistema informativo	1.749.999	4.692.000	+2.228.000	6.920.000
			1.2.1.2. BENI MOBILI	*162.426*	*190.000*	*+40.000*	*230.000*
710	710		Spese per acquisto di mobili, arredi, attrezzature ed apparecchiature non informatiche	22.426	30.000	-	30.000
711	711		Spese per acquisto di dotazioni librarie per la Biblioteca centrale	140.000	160.000	+40.000	200.000
			2. SERVIZIO AFFARI GENERALI	**19.173.228**	**19.235.843**	**-1.000.162**	**18.235.681**
			2.1. SPESE CORRENTI	18.643.475	18.659.843	-655.662	18.004.181
			2.1.1. FUNZIONAMENTO	18.643.475	18.654.162	-655.662	17.998.500
			2.1.1.1. UFFICI CENTRALI	*5.689.544*	*6.641.370*	*+42.630*	*6.684.000*
			Beni e Servizi				
440	440		Spese per acquisto di materiale di informazione e documentazione	93.394	65.000	-2.000	63.000
441	441	*	Fitto locali ed oneri accessori	663.776	631.000	+49.000	680.000
442	442	*	Spese da sostenersi in applicazione di norme di legge, di regolamenti o di contratti di utenza con aziende erogatrici di beni e servizi, compreso il servizio di pulizia dei locali.	1.604.973	2.220.000	+170.000	2.390.000
443	443		Spese di funzionamento degli uffici centrali	1.129.163	1.205.000	-5.000	1.200.000
445	445		Spese per manutenzione, riparazione ed adattamento dei locali e relativi impianti	1.781.834	1.820.370	-69.370	1.751.000
446	446		Spese telefoniche: canoni, acquisti, installazioni, riparazioni e manutenzione degli impianti	400.764	590.000	-20.000	570.000
448	448	*	Spese di giustizia (per notificazioni e comunicazioni, per acquisizione di documenti e cartelle cliniche, per accertamenti clinici specializzati, nonché per pagamenti di indennità a testimoni, di onorari e di indennità di missione a consulenti tecnici, interpreti e traduttori)	15.640	110.000	-80.000	30.000

Capitoli di provenienza	Capitolo		DENOMINAZIONE	CONSUNTIVO 2005	PREVISIONI DEFINITIVE 2006	VARIAZIONE +o-	PREVISIONI 2007
			2.1.1.2. UFFICI CENTRALI E REGIONALI	*1.242.465*	*1.371.000*	*+72.500*	*1.443.500*
			Beni e Servizi				
450	450		Spese per noleggio, esercizio, riparazione e manutenzione, dei mezzi di trasporto, nonché per premi di assicurazione a favore dei conducenti e dei trasportati	292.760	185.000	-33.000	152.000
451	451		Spese postali e telegrafiche	127.255	480.000	-20.000	460.000
452	452		Spese inerenti a forniture e lavori da parte dell'Istituto Poligrafico dello Stato	326.577	235.000	-5.000	230.000
453	453	*	Spese di copia, stampa, carta bollata, registrazioni e varie, inerenti ai contratti stipulati dall'Amministrazione	840	1.000	+500	1.500
454	454		Spese per interventi e convenzioni in materia di sicurezza	495.033	470.000	+130.000	600.000
			2.1.1.3. SEZIONI CONTROLLO REGIONALI	*5.647.020*	*2.855.792*	*+164.208*	*3.020.000*
			Beni e Servizi				
461	461	*	Fitto locali ed oneri accessori	3.719.758	974.792	+355.208	1.330.000
463	463		Spese di funzionamento degli uffici regionali	1.053.194	1.206.000	-256.000	950.000
465	465		Spese per manutenzione, riparazione ed adattamento dei locali e relativi impianti	65.469	105.000	+5.000	110.000
467	467		Spese per la manutenzione e la gestione del sistema informativo automatizzato, compresi gli oneri per la trasmissione di dati	808.599	570.000	+60.000	630.000
468	468	*	Spese per compensi a consulenti tecnici, comprese le indennità di missione	-	-	-	p.m.
			2.1.1.4 SEZIONI GIURISDIZIONALI REGIONALI	*3.187.136*	*4.053.000*	*-450.000*	*3.603.000*
			Beni e Servizi				
471	471	*	Fitto locali ed oneri accessori	1.255.000	1.445.000	+15.000	1.460.000
473	473		Spese di funzionamento degli uffici regionali	970.484	1.215.000	-225.000	990.000
475	475		Spese per manutenzione, riparazione ed adattamento dei locali e relativi impianti	71.507	80.000	+20.000	100.000
477	477		Spese per la manutenzione e la gestione del sistema informativo automatizzato, compresi gli oneri per la trasmissione di dati	695.782	1.152.000	-302.000	850.000
478	478	*	Spese di giustizia (per notificazioni e comunicazioni, per acquisizione di documenti e cartelle cliniche, per accertamenti clinici specializzati, nonché per pagamenti di indennità a testimoni, di onorari e di indennità di missione a consulenti tecnici, interpreti e traduttori)	194.363	161.000	+42.000	203.000

Capitoli di provenienza	Capitolo		DENOMINAZIONE	CONSUNTIVO 2005	PREVISIONI DEFINITIVE 2006	VARIAZIONE +o-	PREVISIONI 2007
			2.1.1.5. PROCURE REGIONALI	*2.877.310*	*3.733.000*	*-485.000*	*3.248.000*
			Beni e Servizi				
481	481	*	Fitto locali ed oneri accessori	1.140.000	1.421.000	+19.000	1.440.000
483	483		Spese di funzionamento degli uffici regionali	769.162	1.011.000	-271.000	740.000
485	485		Spese per manutenzione, riparazione ed adattamento dei locali e relativi impianti	66.309	80.000	+20.000	100.000
487	487		Spese per la manutenzione e la gestione del sistema informativo automatizzato, compresi gli oneri per la trasmissione di dati	808.212	1.152.000	-302.000	850.000
488	488	*	Spese di giustizia (per notificazioni e comunicazioni, per acquisizione di documenti e cartelle cliniche, per accertamenti clinici specializzati, nonché per pagamenti di indennità a testimoni, di onorari e di indennità di missione a consulenti tecnici, interpreti e traduttori)	93.627	69.000	+49.000	118.000
			2.1.2. INTERVENTI	-	-	-	p.m.
			2.1.2.1. BENESSERE DEL PERSONALE	-	-	-	*p.m.*
550	550		Spese per i servizi sociali	-	-	-	p.m.
			2.1.3. ONERI COMUNI	-	5.681	-	5.681
			2.1.3.1. PARTITE DI GIRO	-	*5.681*	-	*5.681*
630	630		Restituzione cauzioni eventuali e provvisorie, anticipazioni e partite di giro varie	-	5.681	-	5.681
			2.1.3.2. FITTI FIGURATIVI	-	-	-	*p.m.*
631	631		Fitti figurativi relativi agli immobili di proprietà pubblica in uso gratuito all'Amministrazione	-	-	-	p.m.
			2.2. SPESE IN CONTO CAPITALE	**529.753**	**576.000**	**-344.500**	**231.500**
			2.2.1. INVESTIMENTI	529.753	576.000	-344.500	231.500
			2.1.1.1 BENI MOBILI PER GLI UFFICI CENTRALI	*219.846*	*148.000*	*+8.500*	*156.500*
740	740		Spese per acquisto di mobili, arredi, attrezzature ed apparecchiature non informatiche	219.328	148.000	+7.000	155.000
741	741		Spese per acquisto di dotazioni librarie	518	-	+1.500	1.500
			2.2.1.2. BENI MOBILI PER SEZIONI CONTROLLO REGIONALI	*98.161*	*119.000*	*-94.000*	*25.000*
760	760		Spese per acquisto di mobili, arredi, attrezzature ed apparecchiature varie	73.415	102.000	-87.000	15.000
761	761		Spese per acquisto di dotazioni librarie	24.746	17.000	-7.000	10.000

Capitoli di provenienza	Capitolo		DENOMINAZIONE	CONSUNTIVO 2005	PREVISIONI DEFINITIVE 2006	VARIAZIONE +o-	PREVISIONI 2007
			2.2.1.3. BENI MOBILI PER SEZIONI GIURISDIZIONALI REGIONALI	*99.903*	*175.000*	*-150.000*	*25.000*
770	770		Spese per acquisto di mobili, arredi, attrezzature ed apparecchiature varie	81.945	161.000	-146.000	15.000
771	771		Spese per acquisto di dotazioni librarie	17.958	14.000	-4.000	10.000
			2.2.1.4. BENI MOBILI PER PROCURE REGIONALI	*111.843*	*134.000*	*-109.000*	*25.000*
780	780		Spese per acquisto di mobili, arredi, attrezzature ed apparecchiature varie	94.694	120.000	-105.000	15.000
781	781		Spese per acquisto di dotazioni librarie	17.149	14.000	-4.000	10.000
			3. SERVIZIO RISORSE UMANE E FORMAZIONE	**105.855.000**	**115.984.520**	**-1.355.520**	**114.629.000**
			3.1. SPESE CORRENTI	105.855.000	115.984.520	-1.355.520	114.629.000
			3.1.1. FUNZIONAMENTO	105.830.000	115.974.520	-1.355.520	114.619.000
			3.1.1.1. UFFICI PER LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE E LA FORMAZIONE	*105.830.000*	*115.974.520*	*-1.355.520*	*114.619.000*
			Personale				
251	251	*	Stipendi, retribuzione ed altri assegni fissi al personale amministrativo, al netto dell'I.R.A.P. e degli oneri sociali a carico dell'Amministrazione	69.774.000	78.900.000	-3.400.000	75.500.000
252	252	*	Somme dovute a titolo di imposta regionale sulle attività produttive per le retribuzioni corrisposte al personale amministrativo	6.110.000	6.504.830	-104.830	6.400.000
253	253	*	Oneri sociali a carico dell'Amministrazione per le retribuzioni corrisposte al personale amministrativo	21.180.000	20.256.133	+943.867	21.200.000
254	254		Compensi per collaborazioni, coordinate e continuative	324.000	324.000	-184.000	140.000
255	255		Fondo per il finanziamento dei compensi per collaborazioni coordinate e continuative del personale della Regione siciliana	-	-	-	p.m.
257	257	*	Rimborso alle Amministrazioni pubbliche dei compensi corrisposti al proprio personale in posizione di comando o fuori ruolo presso la Corte dei conti, compresi i relativi oneri	650.000	-	+1.100.000	1.100.000

Capitoli di provenienza	Capitolo		DENOMINAZIONE	CONSUNTIVO 2005	PREVISIONI DEFINITIVE 2006	VARIAZIONE +o-	PREVISIONI 2007
260	260		Compenso per lavoro straordinario al personale amministrativo	940.000	860.000	-70.000	790.000
261	261	*	Fondo unico di amministrazione	6.036.000	7.300.000	-	7.300.000
262	262	*	Indennità di rischio e indennità di mansione ai centralinisti non vedenti	14.000	16.000	-	16.000
263	263		Indennità e rimborso spese di trasporto al personale amministrativo per missioni e trasferimenti nel territorio nazionale	85.000	140.557	+159.443	300.000
264	264		Indennità e rimborso spese di trasporto al personale amministrativo per missioni all'estero	1.500	-	-	p.m.
265	265	*	Spesa per l'erogazione dei buoni pasto al personale amministrativo	600.000	1.400.000	+200.000	1.600.000
270	270	*	Spese per accertamenti sanitari	5.000	3.000	-	3.000
271	271		Provvidenze a favore del personale amministrativo in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie	40.000	30.000	-	30.000
272	272	*	Equo indennizzo al personale amministrativo per la perdita dell'integrità fisica subita in seguito ad infermità contratta per causa di servizio	25.000	100.000	-	100.000
			Beni e Servizi				
490	490		Spese per il funzionamento dei consigli, comitati e commissioni, compresi i gettoni di presenza, per le indennità di missione ed il rimborso spese di trasporto spettanti ai membri estranei all'Amministrazione	15.500	80.000	-	80.000
491	491		Spese per l'attuazione di corsi e seminari organizzati dalla Corte dei conti, nonché per la partecipazione a corsi indetti da Enti, Istituti ed Amministrazioni, comprese le indennità di missione ai partecipanti	30.000	60.000	-	60.000

Capitoli di provenienza	Capitolo		DENOMINAZIONE	CONSUNTIVO 2005	PREVISIONI DEFINITIVE 2006	VARIAZIONE +o-	PREVISIONI 2007
			3.1.2. ONERI COMUNI	25.000	10.000	-	10.000
			3.1.2.1. RISARCIMENTI GIUDIZIARI	*25.000*	*10.000*	-	*10.000*
650	650	*	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori, nonché per il pagamento di interessi legali e rivalutazione monetaria derivanti da sentenze passate in giudicato a favore del personale amministrativo in quiescenza	25.000	10.000	-	10.000
			3.1.3. TRATTAMENTI DI QUIESCENZA	-	-	-	p.m.
			3.1.3.1. INDENNITA'	-	-	-	*p.m.*
350	350	*	Indennità per una sola volta in luogo di pensione, indennità di licenziamento, spese derivanti dalla ricongiunzione dei servizi, indennità per una volta soltanto ai mutilati ed invalidi paraplegici per causa di servizio al personale amministrativo	-	-	-	p.m.
			TOTALE SPESE	**240.897.477**	**266.773.973**	**+9.624.646**	**276.398.619**

	QUADRO RIASSUNTIVO DELLE SPESE 2007						
	CLASSIFICAZIONE ECONOMICA	PREVISIONI DEFINITIVE 2006		PREVISIONI 2007		VARIAZIONI IN AUMENTO O IN DIMINUZIONE	
		Importo	Percentuale su totale	Importo	Percentuale su totale	Per importo	In percentuale
	SPESE CORRENTI (1.1. - 2.1. - 3.1.)						
	FUNZIONAMENTO (1.1.1. - 2.1.1. - 3.1.1.)						
	PERSONALE						
Capitoli	101-104-151-152-201-202-203-213-215-220-222-251-252-253-254-255-257-260-261-262-263-264-265-270-271-272						
	TOTALE SPESE PER IL PERSONALE	233.632.350	87,58%	233.600.500	84,52%	-31.850	-0,01%
	BENI E SERVIZI						
Capitoli	400-410-411-412-420-421-422-423-431-437-440-441-442-443-445-446-448-450-451-452-453-454-461-463-465-467-468-471-473-475-477-478-481-483-485-487-488-490-491						
	TOTALE SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	27.179.162	10,19%	24.276.630	8,78%	-2.902.532	-10,68%
	TOTALE SPESE DI FUNZIONAMENTO	261.076.512	97,86%	258.187.130	93,41%	-2.889.382	-1,11%
	INTERVENTI (1.1.2. - 2.1.2.)						
Capitoli	500-550	25.000	0,01%	20.000	0,01%	-5.000	-20,00%
	TOTALE SPESE PER INTERVENTI	25.000	0,01%	20.000	0,01%	-5.000	-20,00%
	ONERI COMUNI (1.1.3. - 2.1.3. - 3.1.2.)						
Capitoli	600-601-602-603-604-630-631-650	214.461	0,08%	10.809.989	3,91%	+10.595.528	4940,54%
	TOTALE SPESE PER ONERI COMUNI	214.461	0,08%	10.809.989	3,91%	+10.595.528	4940,54%
	TRATTAMENTI DI QUIESCENZA (1.1.4. - 3.1.3.)						
Capitoli	300-350	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
	TOTALE SPESE PER TRATTAMENTI DI QUIESCENZA	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
	TOTALE SPESE CORRENTI	261.315.973	97,95%	269.017.119	97,33%	+7.701.146	2,95%
	SPESE IN CONTO CAPITALE (1.2. - 2.2.)						
	INVESTIMENTI (1.2.1. - 2.2.1.)						
Capitoli	700-710-711-740-741-760-761-770-771-780-781	5.458.000	2,05%	7.381.500	2,67%	+1.923.500	35,24%
	TOTALE SPESE PER INVESTIMENTI	5.458.000	2,05%	7.381.500	2,67%	+1.923.500	35,24%
	TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	5.458.000	2,05%	7.381.500	2,67%	+1.923.500	35,24%
	TOTALE SPESE	**266.773.973**	**100,00%**	**276.398.619**	**100,00%**	**+9.624.646**	**3,61%**

BILANCIO DI PREVISIONE DELLA CORTE DEI CONTI PER L'ANNO FINANZIARIO 2007

RIPARTIZIONE DELLE SPESE PER FUNZIONI - OBIETTIVO

FUNZIONI - OBIETTIVO DI PRIMO LIVELLO			FUNZIONI - OBIETTIVO DI SECONDO LIVELLO				
Denominazione	Euro	% su totale amministrazione	Denominazione	Capitoli	Euro	% su totale F.O. 2° livello	% su totale amministrazione
1) Indirizzo politico amministrativo	17.969.351	6,50%	1- Governo dell'Istituto	101-104-151-152-201-202-203-213-215-220-222-251-252-253-257-260-261-263-265-300-400-410-411-412-420-421-422-423-431-437-440-441-442-443-445-446-450-451-453-500-600-601-602-603-604-700-710-711-740-741	17.969.351	100,00%	6,50%
2) Controllo	100.961.771	36,53%	2- Attività di controllo in sede centrale	201-202-203-213-215-251-252-253-257-260-261-263-265-437-440-441-442-443-445-446-448-450-451-453-700-740-741	53.430.098	52,92%	19,33%
			3- Attività di controllo in sede regionale	201-202-203-213-215-251-252-253-254-255-257-260-261-263-265-450-451-453-461-463-465-467-468-700-760-761	47.531.673	47,08%	17,20%
3) Giurisdizione	122.771.206	44,42%	4- Attività giudicante centrale	201-202-203-213-215-251-252-253-257-260-261-263-265-437-440-441-442-443-445-446-448-450-451-453-700-740-741	12.077.865	9,84%	4,37%
			5- Attività giudicante regionale	201-202-203-213-215-251-252-253-254-255-257-260-261-263-265-450-451-453-471-473-475-477-478-700-770-771	59.425.894	48,40%	21,50%
			6- Attività requirente centrale	201-202-203-213-215-251-252-253-257-260-261-263-265-437-440-441-442-443-445-446-448-450-451-453-700-740-741	9.021.925	7,35%	3,26%
			7- Attività requirente regionale	201-202-203-213-215-251-252-253-254-255-257-260-261-263-265-450-451-453-481-483-485-487-488-700-780-781	42.245.523	34,41%	15,28%
4) Servizi Generali	34.696.291	12,55%	8- Gestione delle risorse umane	201-202-203-213-215-251-252-253-257-260-261-262-263-264-265-270-271-272-350-437-440-441-442-443-445-446-450-451-453-490-491-650-700-740-741	23.928.208	68,96%	8,66%
			9- Acquisizione e gestione delle risorse strumentali	251-252-253-257-260-261-263-265-437-440-441-442-443-445-446-450-451-452-453-454-550-630-631-700-740-741	10.768.083	31,04%	3,90%
TOTALI	**276.398.619**	**100,00%**	**TOTALI**		**276.398.619**	----	**100,00%**

07A02521

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 22 dicembre 2006.

Contratto di programma tra il Ministero dello sviluppo economico e Alimenta-Consorzio Agroalimentare Siciliano S.C. a.r.l. - Integrazione agevolazioni. (Deliberazione n. 188/06).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento nel Mezzogiorno;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 e successive integrazioni e modificazioni, relativo al trasferimento delle competenze già attribuite ai soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992;

Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modifiche, sulla riforma dell'organizzazione del Governo e, in particolare, l'art. 27 che istituisce il Ministero delle attività produttive, nonché l'art. 28 che ne stabilisce le attribuzioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 26 marzo 2001, n. 175, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001, recante adempimenti necessari per il completamento della riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni nella legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modifiche al decreto legislativo n. 300/1999, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, con il quale è stato istituito il Ministero dello sviluppo economico;

Visto il Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 (G.U.C.E. n. L160 del 26 giugno 1999) sul sostegno allo sviluppo rurale, che modifica ed abroga taluni regolamenti e, in particolare, l'art. 55, n. 4, laddove si precisa che rimangono in vigore le direttive del Consiglio e della Commissione relative all'adozione di elenchi di zone svantaggiate, o alla modifica di tali elenchi a norma dell'art. 21, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 950/1997 del Consiglio del 20 maggio 1997 (G.U.C.E. n. L142/1997);

Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (GUCE n. C28 del 1° febbraio 2000);

Vista la nota della Commissione europea in data 13 marzo 2000, n. SG(2000) D/102347, (G.U.C.E. n. C175/11 del 24 giugno 2000) che, con riferimento alla Carta degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006, comunica gli esiti favorevoli dell'esame sulla compatibilità rispetto alla parte della Carta che riguarda le regioni italiane ammissibili alla deroga prevista dall'art. 87.3.a) del Trattato C.E.;

Vista la nota della Commissione europea in data 2 agosto 2000, n. SG(2000) D/105754, con la quale la Commissione medesima ha autorizzato la proroga del regime di aiuto della citata legge n. 488/1992, per il periodo 2000-2006, nonché l'applicabilità dello stesso regime nel quadro degli strumenti della programmazione negoziata;

Vista la decisione della Commissione europea del 13 marzo 2001, n. SG(2001) D/286847, con la quale la Commissione ha autorizzato l'aiuto n. 729/A/2000 relativo all'estensione all'agricoltura degli strumenti previsti dalla programmazione negoziata, così come modificato dalla decisione del 27 febbraio 2002 C(2002)579fin, relativa all'aiuto n. 30/2002 concernente gli aiuti a favore della pubblicità per i prodotti di cui all'allegato I del Trattato;

Vista la comunicazione della Commissione europea sulla disciplina intersettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti di investimento (GUCE n. C/70 del 19 marzo 2002), in particolare per quanto riguarda gli obblighi di notifica;

Visto il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse, ai sensi dell'art. 1, comma 2 del decreto-legge n. 415/1992, convertito, con modificazioni, nella legge n. 488/1992, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 3 luglio 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 163/2000) e successive modificazioni;

Visto il regolamento, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 9 marzo 2000, n. 133, recante modificazioni ed integrazioni al decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, già modificato ed integrato con decreto ministeriale 31 luglio 1997, n. 319, concernente le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese;

Vista la circolare esplicativa n. 900315 del 14 luglio 2000 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, concernente le sopra indicate modalità e procedure per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse del Paese, e successivi aggiornamenti;

Vista la propria delibera 25 febbraio 1994 (*Gazzetta Ufficiale* n. 92/1994), riguardante la disciplina dei contratti di programma e le successive modifiche introdotte dal punto 4 della delibera 21 marzo 1997, n. 29 (*Gaz-*

zetta Ufficiale n. 105/1997) e dal punto 2, lettera B) della delibera 11 novembre 1998, n. 127 (*Gazzetta Ufficiale* n. 4/1999);

Vista la propria delibera 25 luglio 2003, n. 26 (*Gazzetta Ufficiale* n. 215/2003), riguardante la regionalizzazione dei patti territoriali e il coordinamento governo, regioni e province autonome per i contratti di programma;

Visto l'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, che demanda a questo Comitato la determinazione dei limiti, criteri e modalità di applicazione anche alle imprese agricole, della pesca marittima e in acque salmastre e dell'acquacoltura, e ai relativi consorzi, degli interventi regolati dall'art. 2, comma 203, lettere *d), e), f)* «contratti di programma» della legge n. 662/1996;

Vista la citata delibera n. 127/1998, che disciplina l'estensione degli strumenti della programmazione negoziata ai settori dell'agricoltura e della pesca;

Visto il decreto 12 novembre 2003 del Ministro delle attività produttive, recante modalità di presentazione della domanda di accesso alla contrattazione programmata e disposizioni in merito ai successivi adempimenti amministrativi;

Visto il decreto 19 novembre 2003, con il quale il Ministro delle attività produttive individua i requisiti e fornisce le specifiche riferite sia ai soggetti proponenti che ai programmi di investimento, nonché l'oggetto di detti programmi ed i criteri di priorità ai fini della concessione delle agevolazioni;

Visto il decreto 10 febbraio 2006, con il quale il Ministro delle attività produttive individua i criteri di priorità, valevoli fino al 31 dicembre 2008, per la concessione delle agevolazioni ai contratti di programma;

Visto il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, che all'art. 8, commi 1 e 2, introduce la riforma degli incentivi alle imprese;

Visto il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 286, e, in particolare, l'art. 8, commi 1, 2 e 3 in cui vengono disposte misure urgenti per l'approvazione di contratti di programma da sottoporre all'esame di questo Comitato fino al 31 dicembre 2006;

Visto il decreto 10 novembre 2006, con il quale il Ministro dello sviluppo economico, ai sensi del citato art. 8, comma 3, del decreto-legge n. 262/2006, determina la riduzione da applicare all'intensità massima di aiuto concedibile ai contratti di programma da sottoporre all'approvazione di questo Comitato;

Vista la propria delibera 2 dicembre 2005, n. 167 (*Gazzetta Ufficiale* n. 186/2006), con la quale è stato approvato il finanziamento del contratto di programma tra il Ministero delle attività produttive e Alimenta - Consorzio Agroalimentare Siciliano S.C. a. r.l. e, in particolare, il punto 1.5. in cui si rinvia a una successiva decisione di questo Comitato la determinazione della misura di agevolazioni da concedersi, sulla quota di investimenti ammissibili non agevolati dalla stessa delibera;

Vista la proposta di integrazione delle agevolazioni relative al contratto di programma di Alimenta - Consorzio Agroalimentare Siciliano S.C. a. r.l., approvata da questo Comitato nella seduta del 22 marzo 2006 con delibera n. 54, non trasmessa per la registrazione da parte della Corte dei conti, in quanto non corredata da tutta la necessaria documentazione, e revocata ai sensi dell'art. 8, comma 2, del citato decreto-legge n. 262/2006;

Vista la nota n. 0018050 del 6 dicembre 2006 del Ministero dello sviluppo economico, con la quale viene sottoposta all'approvazione di questo Comitato la determinazione della predetta integrazione delle agevolazioni;

Considerato che la regione Siciliana, ha espresso parere favorevole sugli investimenti previsti dal contratto di programma e si è dichiarata disponibile a un concorso partecipativo pari al 30% dell'ammontare delle risorse pubbliche, fermi restando i limiti dei massimali di intensità degli aiuti di Stato previsti dalla vigente normativa comunitaria;

Vista la delibera, approvata in data odierna da questo Comitato, con la quale è effettuata una ricognizione delle risorse disponibili per il finanziamento di contratti di programma, in applicazione delle disposizioni di cui al citato art. 8, comma 3, del decreto-legge n. 262/2006, che evidenzia una disponibilità di risorse pari a 412.349.384 euro;

Su proposta del Ministro dello sviluppo economico;

Delibera:

1. Sulla quota residua di investimenti pari a 26.564.176 euro, ammessi e non agevolati ai sensi della citata delibera n. 167/2005, è approvata una agevolazione finanziaria in forma di contributo a fondo perduto, calcolata ai sensi del decreto 10 novembre 2006 del Ministero dello sviluppo economico citato nelle premesse, pari a 9.759.329 euro, di cui 6.831.530 euro a carico dello Stato e i restanti 2.049.459 euro a carico della regione Siciliana.

2. Per la concessione delle agevolazioni di cui al punto 1, è approvato il finanziamento di 6.831.530 euro a valere sulle risorse di cui alla delibera di ricognizione, approvata in data odierna da questo Comitato, citata nelle premesse.

Roma, 22 dicembre 2006

Il presidente delegato
PADOA SCHIOPPA

Il segretario del CIPE
GOBBO

Registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 2007
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 352

07A02559

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 8 marzo 2007.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico di Como, nel giorno 14 febbraio 2007.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico sito in Como, nel giorno 14 febbraio 2007, dalle ore 12,30 alle ore 15,30 a causa di un'assemblea del personale.

Motivazione.

L'Ufficio provinciale ACI di Como ha comunicato, con nota n. UP CO/0001968/07 del 12 febbraio 2007, l'irregolare funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico nel giorno 14 febbraio 2007, a causa di un'assemblea del personale.

In dipendenza di quanto sopra la Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Milano, con nota del 7 marzo 2007 prot. n. 914/2007/14/4, ha chiesto alla scrivente l'emissione del relativo provvedimento di irregolare funzionamento.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e successive modifiche.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Regolamento d'amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Milano, 8 marzo 2007

Il direttore regionale: MICELI

07A02466

PROVVEDIMENTO 8 marzo 2007.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico di Como, nel giorno 7 febbraio 2007.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico sito in Como, nel giorno 7 febbraio 2007, dalle ore 12,30 alle ore 15,30 a causa di un'assemblea del personale.

Motivazione.

L'Ufficio provinciale ACI di Como ha comunicato, con nota n. UP CO/0001659/07 del 6 febbraio 2007, l'irregolare funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico nel giorno 7 febbraio 2007, a causa di un'assemblea sindacale.

In dipendenza di quanto sopra la Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Milano, con nota del 7 marzo 2007 prot. n. 914/2007/14/4, ha chiesto alla scrivente l'emissione del relativo provvedimento di irregolare funzionamento.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e successive modifiche.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Regolamento d'amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Milano, 8 marzo 2007

Il direttore regionale: MICELI

07A02465

PROVVEDIMENTO 8 marzo 2007.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico di Sondrio.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico sito in Sondrio, nel giorno 1° marzo 2007, dalle ore 9,30 alle ore 10,30 a causa di un'assemblea sindacale.

Motivazione.

L'Ufficio provinciale ACI di Sondrio ha comunicato, con nota n. 512/U.P. ACI Sondrio del 28 febbraio 2007, la chiusura al pubblico degli sportelli il giorno 1° marzo 2007, a causa di un'assemblea sindacale del personale.

In dipendenza di quanto sopra la Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Milano, con nota del 7 marzo 2007 prot. n. 912/2007/14/4, ha chiesto alla scrivente l'emissione del relativo provvedimento di mancato funzionamento.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e successive modifiche.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Regolamento d'amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Milano, 8 marzo 2007

Il direttore regionale: MICELI

07A02464

PROVVEDIMENTO 8 marzo 2007.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale a favore della società «Centro assistenza imprese Coldiretti Sardegna S.r.l.», in Cagliari.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA SARDEGNA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,

Dispone:

La revoca dell'autorizzazione concessa con provvedimento del 23 marzo 2004, protocollo n. SC/9303/04/C50, con il quale il «Centro assistenza imprese Coldiretti Sardegna S.r.l.», con sede in Cagliari, via dell'Artigianato 13/13a, veniva autorizzato all'esercizio di assistenza fiscale alle imprese ed iscritto al n. 148 dell'albo dei centri di assistenza fiscale alle imprese.

Di conseguenza, la predetta società non può ulteriormente utilizzare le parole «CAF» e «Centro di assistenza fiscale» ai sensi dell'art. 9, comma 3, del decreto del 31 maggio 1999, n. 164.

Motivazioni.

Con nota protocollo n. 04/07 del 26 gennaio 2007, il dott. Marco Antonio Scalas, nella sua qualità di presidente del Consiglio di amministrazione, ha comunicato:

che, con verbale di assemblea ordinaria, redatto in data 23 gennaio 2007, è stata ratificata la delibera del Consiglio di amministrazione n. 1/2005, relativa alla cessazione di attività del Centro assistenza imprese Coldiretti Sardegna S.r.l., autorizzata con provvedimento del direttore regionale della Sardegna del 23 marzo 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 24 aprile 2004;

che l'attività di assistenza fiscale per le imprese è cessata in data 31 dicembre 2006 per motivi organizzativi.

Si è ritenuto necessario, pertanto, procedere alla revoca dell'autorizzazione all'esercizio di assistenza fiscale alle imprese alla società in argomento.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e verrà notificato al «Centro assistenza imprese Coldiretti Sardegna S.r.l.».

Copia dello stesso sarà inviata all'Agenzia delle entrate, direzione centrale servizi ai contribuenti, alla direzione centrale audit e sicurezza ed alla confederazione italiana degli esercenti e commercianti delle attività del terziario, del turismo e dei servizi (CIDEC).

Riferimenti normativi.

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 2001.

Legge 30 dicembre 1991, n. 413.

Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, capo V, disciplina all'assistenza fiscale.

Decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164.

Cagliari, 8 marzo 2007

Il direttore regionale: MONTONE

07A02558

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 13 marzo 2007.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Lyrica» (pregabalin), autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea. (Determinazione/C n. 140/2007).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Lyrica» (pregabalin), autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea con la decisione del 15 maggio 2006 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/04/279/033 225 mg capsule rigide 14 capsule in blister PVC/ALU;

EU/1/04/279/034 225 mg capsule rigide 56 capsule in blister PVC/ALU;

EU/1/04/279/035 225 mg capsule rigide 100 capsule in blister in unità separabili perforato PVC/ALU.

Titolare A.I.C.: Pfizer Limited.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del registro visti semplici dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 85, comma 20 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1º febbraio 2001;

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 29 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 16 gennaio 2007;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale LYRICA debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

Alla specialità medicinale LYRICA (pregabalin) nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale:

Confezioni:

225 mg capsule rigide 14 capsule in blister (PVC/ALU) - A.I.C. n. 036476265/E (in base 10) 12T5C9 (in base 32);

225 mg capsule rigide 56 capsule in blister (PVC/ALU) - A.I.C. n. 036476277/E (in base 10) 12T5CP (in base 32);

225 mg capsule rigide 100 capsule in blister in unità separabili perforato (PVC/ALU) - A.I.C. n. 036476289/E (in base 10) 12T5D1 (in base 32).

Indicazioni terapeutiche:

dolore neuropatico: Lyrica è indicato per il trattamento del dolore neuropatico periferico e centrale negli adulti;

epilessia: Lyrica è indicato come terapia aggiuntiva negli adulti con attacchi epilettici parziali in presenza o in assenza di generalizzazione secondaria;

disturbo d'ansia generalizzata: Lyrica è indicato per il trattamento del disturbo d'ansia generalizzata (GAD) negli adulti.

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale Lyrica (pregabalin) è classificata come segue:

Confezione: 225 mg capsule rigide 14 capsule in blister (PVC/ALU) - A.I.C. n. 036476265/E (in base 10) 12T5C9 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: C.

Confezione: 225 mg capsule rigide 56 capsule in blister (PVC/ALU) - A.I.C. n. 036476277/E (in base 10) 12T5CP (in base 32).

Classe di rimborsabilità: C.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Art. 4.

Farmacovigilanza

Il presente medicinale è inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* 1° dicembre 2003) e successivi aggiornamenti; al termine della fase di monitoraggio intensivo vi sarà la rimozione del medicinale dal suddetto elenco.

Art. 5.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 13 marzo 2007

Il direttore generale: MARTINI

07A02478

DETERMINAZIONE 13 marzo 2007.

Rinegoziazione del medicinale «Fanhdi» (fattore VIII della coagulazione del sangue), ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del registro visti semplici dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1º febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Visto il decreto con il quale la società Instituto Grifols S.A. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale FANHDI nelle confezioni:

250 UI polvere e solvente per soluzione per infusione 1 flacone polvere + 1 siringa preriempita solvente + set ricostituzione; A.I.C. n. 033866043 (in base 10), 109J9V (in base 32); classe: A;

500 UI polvere e solvente per soluzione per infusione 1 flacone polvere + 1 siringa preriempita solvente + set ricostituzione; A.I.C. n. 033866056 (in base 10), 109JB8 (in base 32); classe: A;

1000 UI polvere e solvente per soluzione per infusione 1 flacone polvere + 1 siringa preriempita solvente + set ricostituzione; A.I.C. n. 033866068 (in base 10), 109JBN (in base 32); classe: A;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la rinegoziazione del prezzo;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica del 16 gennaio 2007;

Vista la deliberazione n. 2 del 1º febbraio 2007 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale FANHDI (fattore VIII della coagulazione) è rinegoziato come segue:

confezione: 250 UI polvere e solvente per soluzione per infusione 1 flacone polvere + 1 siringa preriempita solvente + set ricostituzione - A.I.C. n. 033866043 (in base 10), 109J9V (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 117,38 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 193,72 euro.

Prezzo massimo di cessione ospedaliera: 127,50 euro.

confezione: 500 UI polvere e solvente per soluzione per infusione 1 flacone polvere + 1 siringa preriempita solvente + set ricostituzione - A.I.C. n. 033866056 (in base 10), 109JB8 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 238,05 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 392,87 euro.

Prezzo massimo di cessione ospedaliera: 255,00 euro;

confezione: 1000 UI polvere e solvente per soluzione per infusione 1 flacone polvere + 1 siringa preriempita solvente + set ricostituzione - A.I.C. n. 033866068 (in base 10), 109JBN (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 467,61 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 771,74 euro.

Prezzo massimo di cessione ospedaliera: 510,00 euro.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Art. 3.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi e piano terapeutico di cui all'allegato 2 alla determinazione 29 ottobre 2004 — PHT Prontuario della distribuzione diretta —, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Roma, 13 marzo 2007

Il direttore generale: MARTINI

07A02480

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 12 marzo 2007

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3156
Yen	154,44
Lev bulgaro	1,9558
Lira cipriota	0,5794
Corona ceca	28,238
Corona danese	7,4497
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,68220
Fiorino ungherese	249,89
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7078
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,8799
Nuovo leu romeno	3,3710
Corona svedese	9,2930
Corona slovacca	34,062
Franco svizzero	1,6137
Corona islandese	88,66
Corona norvegese	8,1220
Kuna croata	7,3510
Rublo russo	34,4690
Nuova lira turca	1,8571
Dollaro australiano	1,6833
Dollaro canadese	1,5387
Yuan cinese	10,1985
Dollaro di Hong Kong	10,2812
Rupia indonesiana	12067,34
Won sudcoreano	1241,86
Ringgit malese	4,6059
Dollaro neozelandese	1,9048
Peso filippino	63,478
Dollaro di Singapore	2,0081
Baht tailandese	43,259
Rand sudafricano	9,6815

Cambi del giorno 13 marzo 2007

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3218
Yen	154,14
Lev bulgaro	1,9558
Lira cipriota	0,5794
Corona ceca	28,202
Corona danese	7,4503
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,68310
Fiorino ungherese	250,00
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7081
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,8946
Nuovo leu romeno	3,3750
Corona svedese	9,2910
Corona slovacca	34,063
Franco svizzero	1,6095
Corona islandese	88,78
Corona norvegese	8,0945
Kuna croata	7,3530
Rublo russo	34,5360
Nuova lira turca	1,8751
Dollaro australiano	1,6793
Dollaro canadese	1,5453
Yuan cinese	10,2347
Dollaro di Hong Kong	10,3299
Rupia indonesiana	12179,73
Won sudcoreano	1248,37
Ringgit malese	4,6362
Dollaro neozelandese	1,9006
Peso filippino	64,074
Dollaro di Singapore	2,0199
Baht tailandese	43,708
Rand sudafricano	9,8350

Cambi del giorno 14 marzo 2007

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3183
Yen	153,66
Lev bulgaro	1,9558
Lira cipriota	0,5794
Corona ceca	28,148
Corona danese	7,4507
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,68535
Fiorino ungherese	251,28
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7083
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,9030
Nuovo leu romeno	3,3791
Corona svedese	9,3068
Corona slovacca	34,026
Franco svizzero	1,6070
Corona islandese	89,04
Corona norvegese	8,1225
Kuna croata	7,3680
Rublo russo	34,4920
Nuova lira turca	1,8757
Dollaro australiano	1,6838
Dollaro canadese	1,5495
Yuan cinese	10,2010
Dollaro di Hong Kong	10,3026
Rupia indonesiana	12154,07
Won sudcoreano	1247,18
Ringgit malese	4,6292
Dollaro neozelandese	1,9137
Peso filippino	64,023
Dollaro di Singapore	2,0233
Baht tailandese	43,400
Rand sudafricano	9,8359

Cambi del giorno 15 marzo 2007

Dollaro USA	1,3226
Yen	155,09
Lev bulgaro	1,9558
Lira cipriota	0,5794
Corona ceca	28,056
Corona danese	7,4498
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,68275
Fiorino ungherese	250,22
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7096
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,8950
Nuovo leu romeno	3,3685
Corona svedese	9,2680
Corona slovacca	33,969
Franco svizzero	1,6088
Corona islandese	89,03
Corona norvegese	8,0870
Kuna croata	7,3605
Rublo russo	34,5760
Nuova lira turca	1,8630
Dollaro australiano	1,6790
Dollaro canadese	1,5548
Yuan cinese	10,2422
Dollaro di Hong Kong	10,3323
Rupia indonesiana	12201,65
Won sudcoreano	1249,79
Ringgit malese	4,6456
Dollaro neozelandese	1,9100
Peso filippino	64,259
Dollaro di Singapore	2,0279
Baht tailandese	43,690
Rand sudafricano	9,8424

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

07A02591

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Approvazione di modifiche allo statuto dell'Ente di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati (E.P.P.I.).

Con decreto interministeriale in data 1° marzo 2007, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 2, lettera *a)*, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, sono state approvate le modifiche allo statuto dell'Ente di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati (E.P.P.I.) nel testo di cui al rogito del prof. Paride Marini Elisei, notaio in Roma, in data 23 giugno 2006 (rep. n. 20345; racc. n. 4728).

07A02526

Graduatoria di merito di progetti di studio e ricerca presentati ai fini dell'ammissione alla contribuzione

Con decreto del 22 gennaio 2007 è stata individuata la graduatoria di merito dei progetti di studio e ricerca presentati ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 22 dicembre 2005, ai fini dell'ammissione alla contribuzione prevista dall'art. 197, lettera *c)* del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965, n. 1124.

Il testo integrale del decreto 22 gennaio 2007 è disponibile sul sito del Ministero del lavoro e della previdenza sociale all'indirizzo www.lavoro.gov.it — nella sezione «avvisi e bandi» — e sarà prossimamente pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

07A02590

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Abilitazione all'attività di certificazione CE, dell'Organismo IGQ - Istituto italiano di garanzia della qualità, in Milano

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156 concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 5 marzo 2007 l'organismo IGQ - Istituto italiano di garanzia della qualità, con sede in viale Sarca n. 336 - Milano, è abilitato ad emettere certificazioni del controllo della produzione in fabbrica, delle prove iniziali del prodotto con connessa ispezione, sorveglianza, valutazione e approvazione permanenti per la famiglia di prodotto «Rame e leghe di rame - Tubi rotondi di rame senza saldatura per acqua e gas nelle applicazioni sanitarie e di riscaldamento» sulla base della norma indicata nel provvedimento.

L'abilitazione rilasciata non comprende l'eventuale necessità di valutazione di idoneità del Ministero interno.

07A02437

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE per le attrezzature a pressione, dall'Organismo «ELTI S.r.l.», in Roma.

Con decreto ministeriale del direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività del 9 marzo 2007, l'organismo «ELTI S.r.l.», via A. Bargoni n. 8 -Roma, è autorizzato ad emettere certificazione CE di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza secondo le procedure di valutazione previste per le categorie II, III e IV di cui all'art. 10 del decreto legislativo 25 febbraio 2002, n. 93.

L'autorizzazione ha una durata triennale decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

07A02438

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ciprofloxacina Merck Generics»

Estratto determinazione n. 394 del 13 marzo 2007

Medicinale: CIPROFLOXACINA MERCK GENERICS.

Titolare A.I.C.: Merck Generics Italia S.p.a., via Aquileia n. 35 - 20092 Cinisello Balsamo (Milano).

Confezioni:

250 mg compresse rivestite con film 6 compresse in blister pvdc/pvc/al; A.I.C. n. 037219058/M (in base 10), 13HURL (in base 32);

250 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister pvdc/pvc/al; A.I.C. n. 037219060/M (in base 10), 13HURN (in base 32);

250 mg compresse rivestite con film 12 compresse in blister pvdc/pvc/al; A.I.C. n. 037219072/M (in base 10), 13HUS0 (in base 32);

250 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pvdc/pvc/al; A.I.C. n. 037219084/M (in base 10), 13HUSD (in base 32);

250 mg compresse rivestite con film 16 compresse in blister pvdc/pvc/al; A.I.C. n. 037219096/M (in base 10), 13HUSS (in base 32);

250 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister pvdc/pvc/al; A.I.C. n. 037219108/M (in base 10), 13HUT4 (in base 32);

250 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister pvdc/pvc/al; A.I.C. n. 037219110/M (in base 10), 13HUT6 (in base 32);

250 mg compresse rivestite con film 120 compresse in blister pvdc/pvc/al; A.I.C. n. 037219122/M (in base 10), 13HUTL (in base 32);

250 mg compresse rivestite con film 6 compresse in contenitore pp; A.I.C. n. 037219134/M (in base 10), 13HUTY (in base 32);

250 mg compresse rivestite con film 1 compressa in blister pvdc/pvc/al; A.I.C. n. 037219146/M (in base 10), 13HUUB (in base 32);

250 mg compresse rivestite con film 10 compresse in contenitore pp; A.I.C. n. 037219159/M (in base 10), 13HUUR (in base 32);

250 mg compresse rivestite con film 12 compresse in contenitore pp; A.I.C. n. 037219161/M (in base 10), 13HUUT (in base 32);

250 mg compresse rivestite con film 14 compresse in contenitore pp; A.I.C. n. 037219173/M (in base 10), 13HUV5 (in base 32);

250 mg compresse rivestite con film 16 compresse in contenitore pp; A.I.C. n. 037219185/M (in base 10), 13HUVK (in base 32);

250 mg compresse rivestite con film 20 compresse in contenitore pp; A.I.C. n. 037219197/M (in base 10), 13HUVX (in base 32);

250 mg compresse rivestite con film 100 compresse in contenitore pp; A.I.C. n. 037219209/M (in base 10), 13HUW9 (in base 32);

250 mg compresse rivestite con film 120 compresse in contenitore pp; A.I.C. n. 037219211/M (in base 10), 13HUWC (in base 32);

250 mg compresse rivestite con film 8 compresse in blister pvdc/pvc/al; A.I.C. n. 037219223/M (in base 10), 13HUWR (in base 32);

500 mg compresse rivestite con film 1 compressa in blister pvdc/pvc/al; A.I.C. n. 037219235/M (in base 10), 13HUX3 (in base 32);

500 mg compresse rivestite con film 6 compresse in blister pvdc/pvc/al; A.I.C. n. 037219247/M (in base 10), 13HUXH (in base 32);

500 mg compresse rivestite con film 8 compresse in blister pvdc/pvc/al; A.I.C. n. 037219250/M (in base 10), 13HUXL (in base 32);

500 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister pvdc/pvc/al; A.I.C. n. 037219262/M (in base 10), 13HUXY (in base 32);

500 mg compresse rivestite con film 12 compresse in blister pvdc/pvc/al; A.I.C. n. 037219274/M (in base 10), 13HUYB (in base 32);

500 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pvdc/pvc/al; A.I.C. n. 037219286/M (in base 10), 13HUYQ (in base 32);

500 mg compresse rivestite con film 16 compresse in blister pvdc/pvc/al; A.I.C. n. 037219298/M (in base 10), 13HUZ2 (in base 32);

500 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister pvdc/pvc/al; A.I.C. n. 037219300/M (in base 10), 13HUZ4 (in base 32);

500 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister pvdc/pvc/al; A.I.C. n. 037219312/M (in base 10), 13HUZJ (in base 32);

500 mg compresse rivestite con film 120 compresse in blister pvdc/pvc/al; A.I.C. n. 037219324/M (in base 10), 13HUZW (in base 32);

500 mg compresse rivestite con film 6 compresse in contenitore pp; A.I.C. n. 037219336/M (in base 10), 13HV08 (in base 32);

500 mg compresse rivestite con film 10 compresse in contenitore pp; A.I.C. n. 037219348/M (in base 10), 13HV0N (in base 32);

500 mg compresse rivestite con film 12 compresse in contenitore pp; A.I.C. n. 037219351/M (in base 10), 13HV0R (in base 32);

500 mg compresse rivestite con film 14 compresse in contenitore pp; A.I.C. n. 037219363/M (in base 10), 13HV13 (in base 32);

500 mg compresse rivestite con film 16 compresse in contenitore pp; A.I.C. n. 037219375/M (in base 10), 13HV1H (in base 32);

500 mg compresse rivestite con film 20 compresse in contenitore pp; A.I.C. n. 037219387/M (in base 10), 13HV1V (in base 32);

500 mg compresse rivestite con film 100 compresse in contenitore pp; A.I.C. n. 037219399/M (in base 10), 13HV27 (in base 32);

500 mg compresse rivestite con film 120 compresse in contenitore pp; A.I.C. n. 037219401/M (in base 10), 13HV29 (in base 32);

750 mg compresse rivestite con film 1 compressa in blister pvdc/pvc/al; A.I.C. n. 037219413/M (in base 10), 13HV2P (in base 32);

750 mg compresse rivestite con film 6 compresse in blister pvdc/pvc/al; A.I.C. n. 037219425/M (in base 10), 13HV31 (in base 32);

750 mg compresse rivestite con film 8 compresse in blister pvdc/pvc/al; A.I.C. n. 037219437/M (in base 10), 13HV3F (in base 32);

750 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister pvdc/pvc/al; A.I.C. n. 037219449/M (in base 10), 13HV3T (in base 32);

750 mg compresse rivestite con film 12 compresse in blister pvdc/pvc/al; A.I.C. n. 037219452/M (in base 10), 13HV3W (in base 32);

750 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pvdc/pvc/al; A.I.C. n. 037219464/M (in base 10), 13HV48 (in base 32);

750 mg compresse rivestite con film 16 compresse in blister pvdc/pvc/al; A.I.C. n. 037219476/M (in base 10), 13HV4N (in base 32);

750 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister pvdc/pvc/al; A.I.C. n. 037219488/M (in base 10), 13HV50 (in base 32);

750 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister pvdc/pvc/al; A.I.C. n. 037219490/M (in base 10), 13HV52 (in base 32);

750 mg compresse rivestite con film 120 compresse in blister pvdc/pvc/al; A.I.C. n. 037219502/M (in base 10), 13HV5G (in base 32);

750 mg compresse rivestite con film 6 compresse in contenitore pp; A.I.C. n. 037219514/M (in base 10), 13HV5U (in base 32);

750 mg compresse rivestite con film 10 compresse in contenitore pp; A.I.C. n. 037219526/M (in base 10), 13HV66 (in base 32);

750 mg compresse rivestite con film 12 compresse in contenitore pp; A.I.C. n. 037219538/M (in base 10), 13HV6L (in base 32);

750 mg compresse rivestite con film 14 compresse in contenitore pp; A.I.C. n. 037219540/M (in base 10), 13HV6N (in base 32);

750 mg compresse rivestite con film 16 compresse in contenitore pp; A.I.C. n. 037219553/M (in base 10), 13HV71 (in base 32);

750 mg compresse rivestite con film 20 compresse in contenitore pp; A.I.C. n. 037219565/M (in base 10), 13HV7F (in base 32);

750 mg compresse rivestite con film 100 compresse in contenitore pp; A.I.C. n. 037219577/M (in base 10), 13HV7T (in base 32);

750 mg compresse rivestite con film 120 compresse in contenitore pp; A.I.C. n. 037219589/M (in base 10), 13HV85 (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse film rivestite.

Composizione: 1 compressa film rivestita da 250 mg, 500 mg e 750 mg contiene:

principio attivo: ciprofloxacina 250 mg, 500 mg e 750 mg (in forma di cloridrato monoidrato;

eccipienti: nucleo della compressa: cellulosa microcristallina (avicel pH 101 e pH 102), amido di mais, crospovidone, amido pregelatinizzato, silice colloidale anidra, magnesio stearato;

rivestimento: ipromellosa, titanio diossido (E171), polidestrosio, glicerolo triacetato, macrogol 8000.

Produzione confezionamento controllo e rilascio dei lotti: Merck Farma Y Quimica S.A. - Poligono Merck Apartado 47, 08100 Mollet del Valles Barcellona - Spagna.

Produzione, confezionamento e controllo dei lotti: Genpharm Pharmaceuticals Inc - 37 Advance Road Etobicoke - Ontario M8Z 2S9 - Canada.

Confezionamento controllo e rilascio dei lotti:

Generics (UK) Ltd - Station Close Potters Bar Hertfordshire EN6 1TL - Regno Unito;

McDermott Laboratories Limited trading as Gerard Laboratories;

Baldoyle Industrial Estate Grange Road Dublin 13 - Irlanda.

Controllo dei lotti: Merck Generics B.V. Dieselweg 26, 3752 LB, Bunschoten The Netherlands.

Indicazioni terapeutiche:

trattamento delle infezioni causate da patogeni sensibili alla ciprofloxacina, quali: infezioni del tratto urinario superiore ed inferiore;

gonorrea urogenitale acuta, non complicata;

prostatite;

riacutizzazione della bronchite cronica;

polmonite causata da batteri aerobici Gram-negativi («Ciprofloxacina» non è il farmaco d'elezione nel trattamento della polmonite pneumococcica);

gravi infezioni della cute e dei tessuti molli causate da batteri Gram-negativi;

osteomielite causata da batteri Gram-negativi;

grave enterite batterica;

gravi infezioni sistemiche causate da batteri Gram-negativi ad es. setticemia, infezioni in pazienti immuno-depressi;

bambini ed adolescenti;

riacutizzazioni polmonari della fibrosi cistica in bambini ed adolescenti (5-17 anni), causate da pseudomonas aeruginosa. «Ciprofloxacina» non è raccomandata in altre indicazioni in questo gruppo di età.

Devono essere prese in considerazione le linee guida ufficiali/nazionali relative alla resistenza antibatterica, all'uso appropriato ed alla prescrizione degli agenti antibatterici.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

250 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister pvdc/pvc/al;

A.I.C. n. 037219060/M (in base 10), 13HURN (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 5,21 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa) 8,60 euro;

500 mg compresse rivestite con film 6 compresse in blister pvdc/pvc/al;

A.I.C. n. 037219247/M (in base 10), 13HUXH (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 6,11 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 10,08 euro;

750 mg compresse rivestite con film 12 compresse in blister pvdc/pvc/al;

A.I.C. n. 037219452/M (in base 10), 13HV3W (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 18,17 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 29,98 euro.

Classificazione ai fini della fornitura

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A02497

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ciprofloxacina Hexal»

Estratto determinazione n. 395 del 13 marzo 2007

Medicinale: CIPROFLOXACINA HEXAL.

Titolare A.I.C.: Hexal S.p.a., via Paracelso n. 16 - 20041 Agrate Brianza (Milano).

Confezioni:

250 mg compresse rivestite con film 6 compresse in blister pvc/al; A.I.C. n. 037464017/M (in base 10), 13R9YK (in base 32);

250 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister pvc/al; A.I.C. n. 037464029/M (in base 10), 13R9YX (in base 32);

250 mg compresse rivestite con film 12 compresse in blister pvc/al; A.I.C. n. 037464031/M (in base 10), 13R9YZ (in base 32);

250 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister pvc/al; A.I.C. n. 037464043/M (in base 10), 13R9ZC (in base 32);

250 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister pvc/al; A.I.C. n. 037464056/M (in base 10), 13R9ZS (in base 32);

250 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pvc/al conf. ospedaliera; A.I.C. n. 037464068/M (in base 10), 13RB04 (in base 32);

250 mg compresse rivestite con film 50 (10×5) compresse in blister pvc/al conf. ospedaliera; A.I.C. n. 037464070/M (in base 10), 13RB06 (in base 32);

250 mg compresse rivestite con film 160 compresse in blister pvc/al conf. ospedaliera; A.I.C. n. 037464082/M (in base 10), 13RB0L (in base 32);

500 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister pvc/al; A.I.C. n. 037464094/M (in base 10), 13RB0Y (in base 32);

500 mg compresse rivestite con film 12 compresse in blister pvc/al; A.I.C. n. 037464106/M (in base 10), 13RB1B (in base 32);

500 mg compresse rivestite con film 16 compresse in blister pvc/al; A.I.C. n. 037464118/M (in base 10), 13RB1Q (in base 32);

500 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister pvc/al; A.I.C. n. 037464120/M (in base 10), 13RB1S (in base 32);

500 mg compresse rivestite con film 50 (10×5) compresse in blister pvc/al; A.I.C. n. 037464132/M (in base 10), 13RB24 (in base 32);

500 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister pvc/al; A.I.C. n. 037464144/M (in base 10), 13RB2J (in base 32);

500 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pvc/al conf. ospedaliera; A.I.C. n. 037464157/M (in base 10), 13RB2X (in base 32);

500 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister pvc/al conf. ospedaliera; A.I.C. n. 037464169/M (in base 10), 13RB39 (in base 32);

500 mg compresse rivestite con film 120 compresse in blister pvc/al conf. ospedaliera; A.I.C. n. 037464171/M (in base 10), 13RB3C (in base 32);

500 mg compresse rivestite con film 160 compresse in blister pvc/al conf. ospedaliera; A.I.C. n. 037464183/M (in base 10), 13RB3R (in base 32);

750 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister pvc/al; A.I.C. n. 037464195/M (in base 10), 13RB43 (in base 32);

750 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister pvc/al; A.I.C. n. 037464207/M (in base 10), 13RB4H (in base 32);

750 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister pvc/al; A.I.C. n. 037464219/M (in base 10), 13RB4V (in base 32);

750 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pvc/al conf. ospedaliera; A.I.C. n. 037464221/M (in base 10), 13RB4X (in base 32);

750 mg compresse rivestite con film 50 (10×5) compresse in blister pvc/al conf. ospedaliera; A.I.C. n. 037464233/M (in base 10), 13RB59 (in base 32);

750 mg compresse rivestite con film 160 compresse in blister pvc/al conf. ospedaliera; A.I.C. n. 037464245/M (in base 10), 13RB5P (in base 32);

250 mg compresse rivestite con film 6 compresse in blister pp/al; A.I.C. n. 037464258/M (in base 10), 13RB62 (in base 32);

250 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister pp/al; A.I.C. n. 037464260/M (in base 10), 13RB64 (in base 32);

250 mg compresse rivestite con film 12 compresse in blister pp/al; A.I.C. n. 037464272/M (in base 10), 13RB6J (in base 32);

250 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister pp/al; A.I.C. n. 037464284/M (in base 10), 13RB6W (in base 32);

250 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister pp/al; A.I.C. n. 037464296/M (in base 10), 13RB78 (in base 32);

250 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pp/al conf. ospedaliera; A.I.C. n. 037464308/M (in base 10), 13RB7N (in base 32);

250 mg compresse rivestite con film 50 (10×5) compresse in blister pp/al conf. ospedaliera; A.I.C. n. 037464310/M (in base 10), 13RB7Q (in base 32);

250 mg compresse rivestite con film 160 compresse in blister pp/al conf. ospedaliera; A.I.C. n. 0374643322/M (in base 10), 13RB82 (in base 32);

500 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister pp/al conf. ospedaliera; A.I.C. n. 037464334/M (in base 10), 13RB8G (in base 32);

500 mg compresse rivestite con film 12 compresse in blister pp/al conf. ospedaliera; A.I.C. n. 037464346/M (in base 10), 13RB8U (in base 32);

500 mg compresse rivestite con film 16 compresse in blister pp/al conf. ospedaliera; A.I.C. n. 037464359/M (in base 10), 13RB97 (in base 32);

500 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister pp/al conf. ospedaliera; A.I.C. n. 037464361/M (in base 10), 13RB99 (in base 32);

500 mg compresse rivestite con film 50 (10×5) compresse in blister pp/al; A.I.C. n. 037464373/M (in base 10), 13RB9P (in base 32);

500 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister pp/al; A.I.C. n. 037464385/M (in base 10), 13RBB1 (in base 32);

500 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pp/al conf. ospedaliera; A.I.C. n. 037464397/M (in base 10), 13RBBF (in base 32);

500 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister pp/al conf. ospedaliera; A.I.C. n. 037464409/M (in base 10), 13RBBT (in base 32);

500 mg compresse rivestite con film 120 compresse in blister pp/al conf. ospedaliera; A.I.C. n. 037464411/M (in base 10), 13RBBV (in base 32);

500 mg compresse rivestite con film 160 compresse in blister pp/al conf. ospedaliera; A.I.C. n. 037464423/M (in base 10), 13RBC7 (in base 32);

750 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister pp/al; A.I.C. n. 037464435/M (in base 10), 13RBCM (in base 32);

750 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister pp/al; A.I.C. n. 037464447/M (in base 10), 13RBCZ (in base 32);

750 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister pp/al; A.I.C. n. 037464450/M (in base 10), 13RBD2 (in base 32);

750 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pp/al conf. ospedaliera; A.I.C. n. 037464462/M (in base 10), 13RBDG (in base 32);

750 mg compresse rivestite con film 50 (10×5) compresse in blister pp/al conf. ospedaliera; A.I.C. n. 037464474/M (in base 10), 13RBDU (in base 32);

750 mg compresse rivestite con film 160 compresse in blister pp/al conf. ospedaliera; A.I.C. n. 037464486/M (in base 10), 13RBF6 (in base 32);

750 mg compresse rivestite con film 12 compresse in blister pvc/al; A.I.C. n. 037464498/M (in base 10), 13RBFL (in base 32);

250 mg compresse rivestite con film 8 compresse in blister pvc/al; A.I.C. n. 037464500/M (in base 10), 13RBFN (in base 32);

250 mg compresse rivestite con film 16 compresse in blister pvc/al; A.I.C. n. 037464512/M (in base 10), 13RBG0 (in base 32);

250 mg compresse rivestite con film 16 compresse in blister pvc/al; A.I.C. n. 037464524/M (in base 10), 13RBGD (in base 32);

250 mg compresse rivestite con film 8 compresse in blister pp/al; A.I.C. n. 037464536/M (in base 10), 13RBGS (in base 32);

250 mg compresse rivestite con film 16 compresse in blister pp/al; A.I.C. n. 037464548/M (in base 10), 13RBH4 (in base 32);

750 mg compresse rivestite con film 16 compresse in blister pp/al; A.I.C. n. 037464551/M (in base 10), 13RBH7 (in base 32);

750 mg compresse rivestite con film 12 compresse in blister pp/al; A.I.C. n. 037464563/M (in base 10), 13RBHM (in base 32);

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.

Composizione: 1 compressa rivestita con film da 250 mg, 500 mg e 750 mg contiene:

principio attivo: ciprofloxacina 250 mg, 500 mg, e 750 mg (sotto forma di cloridrato monoidrato);

eccipienti: nucleo della compressa: cellulosa microcristallina, carbossimetilamido sodico (tipo A), povidone, silice colloidale anidra, acido stearico, magnesio stearato, croscarmellosa sodica;

rivestimento: ipromellosa, macrogol 6000, talco, titanio disossido (E171).

Produzione:

Hexal AG Industriestrasse 25 - D-83607 Holzkirchen - Germania;

Salutas Pharma GmbH Otto-von-Guericke-Allee 1 - D-39179 Barleben - Germania.

Indicazioni terapeutiche:

adulti: trattamento di infezioni sostenute da germi patogeni sensibili alla ciprofloxacina quali:

infezioni:

delle vie respiratorie «Ciprofloxacina Hexal» può essere indicata nel trattamento della polmonite dovuta ad agenti patogeni gram-negativi. Nella polmonite pneumococcica trattata in pazienti ambulatoriali, «Ciprofloxacina» non è farmaco di prima scelta;

delle vie urinarie: cistite acuta non complicata, infezioni complicate e pielonefrite;

dell'apparato genitale, comprese gonorrea acuta non complicata, prostatite;

enterite batterica grave;

gravi patologie della cute e dei tessuti molli causate da batteri Gram-negativi;

osteomielite causata da batteri Gram-negativi;

infezioni sistemiche gravi causate da batteri Gram-negativi: ad es. setticemia, peritonite (in caso di peritonite, per gli anaerobi si dovrebbe utilizzare un altro antibatterico come il metronidazolo), infezioni in pazienti immunodepressi;

bambini e adolescenti: riacutizzazioni polmonari in corso di fibrosi cistica in bambini e adolescenti (5-17 anni) causate da pseudomonas aeruginosa.

La «Ciprofloxacina» non è raccomandata per altre indicazioni in questa classe di età.

Tale valutazione dovrebbe essere data quale indicazione ufficiale sull'uso appropriato degli agenti antibatterici.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

250 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister pvc/al; A.I.C. n. 037464029/M (in base 10), 13R9YX (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 5,21 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 8,60 euro;

250 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister pp/al; A.I.C. n. 037464260/M (in base 10), 13RB64 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 5,21 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 8,60 euro.

Classificazione ai fini della fornitura

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A02499

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Zyban».

Estratto provvedimento UPC/II/2942 del 26 febbraio 2007

Specialità medicinale: ZYBAN.

Confezioni:

A.I.C. n. 034853010/M - 150 mg compresse a rilascio prolungato 30 compresse in blister;

A.I.C. n. 034853022/M - 150 mg compresse a rilascio prolungato 40 compresse in blister;

A.I.C. n. 034853034/M - 150 mg compresse a rilascio prolungato 50 compresse in blister;

A.I.C. n. 034853046/M - 150 mg compresse a rilascio prolungato 60 compresse in blister;

A.I.C. n. 034853059/M - 150 mg compresse a rilascio prolungato 100 compresse in blister.

Titolare A.I.C.: GlaxoSmithKline S.p.A.

N. procedura mutuo riconoscimento:

NL/H/0191/001/II/019, NL/H/0191/001/II/025;

NL/H/0191/001/II/026, NL/H/0191/001/II/027.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.4, 4.5, 4.6, 4.9 e 5.2.

In conformità all'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento; le modifiche relative al foglio illustrativo dovranno altresì essere apportate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dal presente provvedimento.

Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato tali confezioni dovranno essere ritirate dal commercio.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A02579

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Oxycontin».

Estratto provvedimento UPC/II/2943 del 26 febbraio 2007

Specialità medicinale: OXYCONTIN.

Confezioni:

A.I.C. n. 034435014/M - 28 compresse a rilascio prolungato 10 mg in blister;

A.I.C. n. 034435026/M - 56 compresse a rilascio prolungato 10 mg in blister;

A.I.C. n. 034435038/M - 112 compresse a rilascio prolungato 10 mg in blister;

A.I.C. n. 034435040/M - 28 compresse a rilascio prolungato 10 mg in flacone;

A.I.C. n. 034435053/M - 56 compresse a rilascio prolungato 10 mg in flacone;

A.I.C. n. 034435065/M - 112 compresse a rilascio prolungato 10 mg in flacone;

A.I.C. n. 034435077/M - 28 compresse a rilascio prolungato 20 mg in blister;

A.I.C. n. 034435089/M - 56 compresse a rilascio prolungato 20 mg in blister;

A.I.C. n. 034435091/M - 112 compresse a rilascio prolungato 20 mg in blister;

A.I.C. n. 034435103/M - 28 compresse a rilascio prolungato 20 mg in flacone;

A.I.C. n. 034435115/M - 56 compresse a rilascio prolungato 20 mg in flacone;

A.I.C. n. 034435127/M - 112 compresse a rilascio prolungato 20 mg in flacone;

A.I.C. n. 034435139/M - 28 compresse a rilascio prolungato 40 mg in blister;

A.I.C. n. 034435141/M - 56 compresse a rilascio prolungato 40 mg in blister;

A.I.C. n. 034435154/M - 112 compresse a rilascio prolungato 40 mg in blister;

A.I.C. n. 034435166/M - 28 compresse a rilascio prolungato 40 mg in flacone;

A.I.C. n. 034435178/M - 56 compresse a rilascio prolungato 40 mg in flacone;

A.I.C. n. 034435180/M - 112 compresse a rilascio prolungato 40 mg in flacone;

A.I.C. n. 034435192/M - 28 compresse a rilascio prolungato 80 mg in blister;

A.I.C. n. 034435204/M - 56 compresse a rilascio prolungato 80 mg in blister;

A.I.C. n. 034435216/M - 112 compresse a rilascio prolungato 80 mg in blister;

A.I.C. n. 034435228/M - 28 compresse a rilascio prolungato 80 mg in flacone;

A.I.C. n. 034435230/M - 56 compresse a rilascio prolungato 80 mg in flacone;

A.I.C. n. 034435242/M - 112 compresse a rilascio prolungato 80 mg in flacone.

Titolare A.I.C.: Mundipharma Pharmaceuticals S.r.l.

N. procedura mutuo riconoscimento:

IE/H/0112/001-004/II/018, IE/H/0112/001-004/II/019;

IE/H/0112/001-004/II/020, IE/H/0112/001-004/II/021;

IE/H/0112/001-004/II/022, IE/H/0112/001-004/II/023;

IE/H/0112/001-004/N01.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.2, 4.4, 4.5, 4.6, 4.8, 4.9 ed ulteriori modifiche apportate durante la procedura di rinnovo europeo.

In conformità all'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento; le modifiche relative al foglio illustrativo dovranno altresì essere apportate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dal presente provvedimento.

Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato tali confezioni dovranno essere ritirate dal commercio.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A02580

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Carbamazepina Teva».

Estratto provvedimento UPC/II/2944 del 26 febbraio 2007

Specialità medicinale: CARBAMAZEPINA TEVA.

Confezioni:

A.I.C. n. 034865016/M - 30 compresse da 200 mg in blister PVC/PVDC;

A.I.C. n. 034865028/M - 50 compresse da 200 mg in blister PVC/PVDC;

A.I.C. n. 034865030/M - 100 compresse da 200 mg in blister PVC/PVDC;

A.I.C. n. 034865042/M - 200 compresse da 200 mg in blister PVC/PVDC.

Titolare A.I.C.: Teva Pharma Italia S.r.l.

N. procedura mutuo riconoscimento: FR/H/0161/001/W004.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifiche minori al riassunto delle caratteristiche del prodotto e al foglio illustrativo.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo ed etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A02581

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Estalis».

Estratto provvedimento UPC/II/2946 del 26 febbraio 2007

Specialità medicinale: ESTALIS.

Confezioni:

A.I.C. n. 034210017/M - 8 cerotti transdermici 50 mcg/24 h + 250 mcg/24 h;

A.I.C. n. 034210029/M - 24 cerotti transdermici 50 mcg/24 h + 250 mcg/24 h.

Titolare A.I.C.: Novartis Farma S.p.a.

N. procedura mutuo riconoscimento: SE/H/0148/001/II/017, SE/H/0148/001/W010, SE/H/0148/001/N01.

Tipo di modifica: modifica/aggiunta indicazione terapeutica e modifica stampati.

Modifica apportata: aggiunta indicazione terapeutica: prevenzione dell'osteoporosi in donne in postmenopausa ad alto rischio di future fratture che presentano intolleranze o controindicazioni specifiche ad altri farmaci autorizzati per la prevenzione dell'osteoporosi.

Ulteriori modifiche nelle sezioni 4.3, 4.4, 4.8 e modifiche apportate durante la procedura di rinnovo europeo.

In conformità all'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento; le modifiche relative al foglio illustrativo ed etichette dovranno altresì essere apportate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dal presente provvedimento.

Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato tali confezioni dovranno essere ritirate dal commercio.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A02582

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Lamisil».

Estratto provvedimento UPC/II/2950 del 26 febbraio 2007

Specialità medicinale: LAMISIL.

Confezioni:

028176079/M - dermgel gel dermatologico 1% tubo 5 g;

028176081/M - dermgel gel dermatologico 1% tubo 15 g;

028176093/M - dermgel gel dermatologico 1% tubo 30 g;

028176055/M - soluzione dermatologica 1% flacone 30 ml;

028176067/M - spray dermatologico 1% flacone 30 ml;

028176117/M - spray flacone 15 ml.

Titolare A.I.C.: Novartis Farma S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0207/001-003/II/034, UK/H/0207/001-003/II/035, UK/H/0207/001-003/N001, UK/H/0207/001-003/IA/036.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.8, 4.9 ed ulteriori modifiche apportate durante la procedura di rinnovo europeo.

Modifica del codice ATC a D01AE15.

In conformità all'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento; le modifiche relative al foglio illustrativo dovranno altresì essere apportate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dal presente provvedimento.

Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato tali confezioni dovranno essere ritirate dal commercio.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A02583

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Daskil».

Estratto provvedimento UPC/II/2951 del 26 febbraio 2007

Specialità medicinale: DASKIL.

Confezioni:

028629083/M - tubo 5 g 1% gel dermatologico;

028629095/M - tubo 15 g 1% gel dermatologico;

028629107/M - tubo 30 g 1% gel dermatologico;

028629057/M - soluzione dermatolgica 1% flacone 30 ml;

028629069/M - spray dermatolgico 1% flacone 30 ml;

028629119/M - spray flacone da 15 ml.

Titolare A.I.C.: L P B Istituto farmaceutico S.r.l.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0207/001-003/II/034, UK/H/0207/001-003/II/035, UK/H/0207/001-003/N001, UK/H/0207/001-003/IA/036

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.8, 4.9 ed ulteriori modifiche apportate durante la procedura di rinnovo europeo.

Modifica del codice ATC a D01AE15.

In conformità all'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento; le modifiche relative al foglio illustrativo dovranno altresì essere apportate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dal presente provvedimento.

Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato tali confezioni dovranno essere ritirate dal commercio.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A02584

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Avestra».

Estratto provvedimento UPC/II/2955 del 26 febbraio 2007

Specialità medicinale: AVESTRA.

Confezioni:

034569018/M - «5 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister;

034569020/M - «5 mg compresse rivestite con film» 20 (2×10) compresse in blister;

034569032/M - «5 mg compresse rivestite con film» 28 (2×14) compresse in blister;

034569044/M - «5 mg compresse rivestite con film» 84 (6×14) compresse in blister;

034569057/M - «5 mg compresse rivestite con film» 140 (10×14) compresse in blister;

034569069/M - «30 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister;

034569071/M - «30 mg compresse rivestite con film» 28 (2×14) compresse in blister;

034569083/M - «35 mg compresse rivestite con film» 1 compressa in blister Pvc/Al;

034569095/M - «35 mg compresse rivestite con film» 2 compressa in blister Pvc/Al;

034569107/M - «35 mg compresse rivestite con film» 4 compressa in blister Pvc/Al;

034569119/M - «35 mg compresse rivestite con film» 10 compressa in blister Pvc/Al;

034569121/M - «35 mg compresse rivestite con film» 12 compressa in blister Pvc/Al;

034569133/M - «35 mg compresse rivestite con film» 16 compressa in blister Pvc/Al.

Titolare A.I.C.: Sanofi-Aventis S.p.a.

Numero di procedura mutuo riconoscimento: SE/H/0194/001-002/II/025, SE/H/0194/001/II/024, SE/H/0194/003/II/026.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.4, 4.8 e 5.1. Armonizzazione del foglio illustrativo ed etichette.

In conformità all'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento; le modifiche relative al foglio illustrativo dovranno altresì essere apportate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dal presente provvedimento.

Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato tali confezioni dovranno essere ritirate dal commercio.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A02585

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Steripet».

Estratto provvedimento UPC/II/2956 del 26 febbraio 2007

Specialità medicinale: STERIPET.

Confezione: 037119017/M - «250MBQ/ml soluzione iniettabile» 1 flaconcino in vetro multi-dose da 10 ml.

Titolare A.I.C.: GE Healthcare S.r.l.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0814/001/II/007.

Tipo di modifica: modifica/aggiunta indicazione terapeutica e modifica stampati.

Modifica apportata: aggiunta indicazione terapeutica: inclusione di due nuove indicazioni per la cardiologia e la neurologia e conseguente armonizzazione del riassunto delle caratteristiche del prodotto.

In conformità all'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento; le modifiche relative al foglio illustrativo dovranno altresì essere apportate entro centiottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dal presente provvedimento.

Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato tali confezioni dovranno essere ritirate dal commercio.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A02586

Revoca del divieto di vendita del medicinale per uso umano «Ultravist»

Con la determinazione n. aRDV/1/2007 del 6 marzo 2006, è stato revocato il divieto di vendita n. aD/2/2006, per il medicinale sotto elencato, nelle confezioni indicate:

ULTRAVIST:

«370 mg iodio/ml soluzione per infusione» 1 flacone 50 ml - A.I.C. n. 026965083;

«370 mg iodio/ml soluzione per infusione» 1 flacone 100 ml - A.I.C. n. 026965095;

«370 mg iodio/ml soluzione per infusione» 1 flacone 200 ml - A.I.C. n. 026965107;

«370 mg iodio/ml soluzione per infusione» 1 flacone 500 ml - A.I.C. n. 026965160.

07A02597

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Avviso relativo al comunicato del Ministero dell'interno riguardante il decreto ministeriale n. 557/P.A.S.5348-XV.J(3948) del 4 ottobre 2005 per il riconoscimento e la classificazione di alcuni prodotti esplosivi. (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 261 del 9 novembre 2005).

Nel comunicato citato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 261 del 9 novembre 2005, alla pag. 54, prima colonna, dove è scritto: «Martarello 1S-5/*NO* (peso netto g. 100);», leggasi: «Martarello 1S-5/*NG* (peso netto g. 100);».

07A02593

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2007-GU1-069) Roma, 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	**località**	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA EGAFNET.IT	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684

Segue: LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LA LIBRERIA COMMISSIONARIA	Via S. Gregorietti, 6	091	6859904	6859904
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2007 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO		
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:				
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€	**438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€	**239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€	**309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€	**167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€	**819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€	**431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€	**682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€	**357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2007.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€	**295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€	**162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€	**85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€	**53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.